

## **RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT**

Ore 10.03

### **Presidenza del Presidente Magnani**

**PRESIDENTE:** Prego i consiglieri di prendere posto.  
Prego procedere all'appello nominale.

CHIOCCHETTI: *(Vicepresidente):(fa l'appello nominale)*  
*(Vizepräsident):(ruft die Namen auf)*

**PRESIDENTE:** Signori consiglieri la seduta è aperta.  
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Bertolini, Bezzi, Biancofiore, Cogo, Dellai, Mosconi, Muraro, e Seppi.  
Diamo lettura del processo verbale della seduta precedente.

PAHL: *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*  
*(segretario):(legge il processo verbale)*

**PRESIDENTE:** Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale si considera approvato.

### **Comunicazioni:**

Si comunica che, come concordato nella seduta del Collegio dei Capigruppo del 18 maggio 2004, le giornate destinate ai lavori del Consiglio regionale nella sessione di giugno, previste per i giorni 15, 16 e 17 giugno 2004, saranno riservate esclusivamente ai lavori delle Commissioni legislative e della Commissione per il regolamento interno e pertanto il Consiglio regionale non verrà convocato.

In data 11 marzo 2004 il Consigliere regionale de Eccher ha presentato il disegno di legge n. 7: "Modificazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

In data 1° aprile 2004 i Consiglieri regionali Pinter, Barbacovi, Bondi, Cogo, Parolari, Bombarda, Gnechi, Kury, Kusstatscher e Heiss hanno presentato il disegno di legge n. 8: "Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)".

In data 14 aprile 2004 il Consigliere regionale Catalano ha presentato il disegno di legge n. 9: "Modificazioni della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), in materia di abolizione dei vitalizi e di determinazione delle indennità dei Consiglieri regionali".

In data 12 maggio 2004 la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 10: "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali".

In data 17 maggio 2004 i Consiglieri regionali Kusstatscher, Kury, Heiss e Bombarda hanno presentato la mozione n. 2, concernente il "No alla terza corsia dell'Autostrada del Brennero".

Sono pervenute le seguenti interrogazioni a risposta scritta:

- n. 6, presentata in data 12 marzo 2004 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente controlli per la verifica della residenza;
- n. 7, presentata in data 18 marzo 2004 dal Consigliere regionale Giorgio Holzmann, sul disservizio causato dalla neve sull'autostrada del Brennero nella giornata dell'11 marzo 2004;
- n. 8, presentata in data 22 aprile 2004 dai Consiglieri regionali Ulli Mair e Pius Leitner, concernente i vitalizi;
- n. 9, presentata in data 23 aprile 2004 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente il sistema open office;
- n. 10, presentata in data 23 aprile 2004 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente i verbali di commissioni comunali;
- n. 11, presentata in data 23 aprile 2004 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente le modalità di presentazione degli atti di controllo dei consiglieri comunali;
- n. 12, presentata in data 27 aprile 2004 dal Consigliere regionale Alessandro Urzì, concernente i ponti sull'A22 nel tratto regionale;
- n. 13, presentata in data 18 maggio 2004 dal Consigliere regionale Claudio Molinari, concernente il sistema dei vitalizi.

È stata data risposta alle interrogazioni n. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il testo delle interrogazioni medesime e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno:  
**NOMINA di due consiglieri regionali per il Comitato consultivo in materia di aiuti umanitari (art. 4 L.R. n. 11/1993).**

L'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1993, n. 11, come modificato dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 5, prevede la nomina di un Comitato consultivo, la cui durata coincide con la legislatura regionale, composto fra l'altro di due consiglieri regionali, uno dei quali appartenente alla minoranza.

Ci sono proposte? La parola al cons. Lamprecht.

**LAMPRECHT:** Danke schön, Herr Präsident! Die Südtiroler Volkspartei schlägt als Vertreter in dieser Kommission für humanitäre Beihilfen den Herrn Abg. Dr. Franz Pahl vor.  
Lamprecht

**PRESIDENTE:** Altre proposte? La parola al cons. de Eccher.

**de ECCHER:** Propongo per le minoranze il nome del cons. Urzì.

**PRESIDENTE:** Propongo quindi che si proceda alla votazione. Sono due votazioni.

Per la maggioranza è stato proposto il cons. Franz Pahl e per la minoranza il cons. Alessandro Urzì.

Nella prima votazione si vota il candidato della maggioranza.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Scusate, non è consentito esporre bandiere o striscioni, prego ritirarli, per cortesia.

Per cortesia levare gli striscioni e non utilizzare i megafoni!

La seduta è sospesa.

*(ore 10.31)*

*(ore 11.39)*

**PRESIDENTE:** Riprendiamo la seduta.

Comunico l'esito della votazione:

votanti	59
hanno ottenuto voti:	
Pahl	40
Vigano	3
schede bianche	16

Risulta eletto il cons. Franz Pahl.

Si vota ora il candidato della minoranza.

Ha chiesto la parola il cons. Holzmann.

**HOLZMANN:** Sull'ordine dei lavori, signor Presidente. In merito all'occupazione da parte di alcuni sindacati...

*(interruzione)*

**PRESIDENTE:** ...scusi, c'erano altre richieste di intervento.

Ha chiesto il cons. Lamprecht di intervenire.

**LAMPRECHT:** Danke, Herr Präsident! Zum Fortgang der Arbeiten. Ich möchte hier formell gegen die Art und Weise protestieren, wie hier die Würde eines Parlamentes, dieses Regionalrates, mit Füßen getreten wird. Und ich möchte auch protestieren, dass im Laufe einer Abstimmung, bevor das Ergebnis bekannt gegeben wurde, die Sitzung unterbrochen wurde.

Ich ersuche Sie, Herr Präsident, in aller Deutlichkeit, hier die Würde des Parlamentes zu respektieren und ich verlange auch, dass das Regionalratspräsidium gegen diese Unterbrechung der Sitzung vorgeht. Es ist eine Straftat, eine öffentliche Sitzung zu unterbrechen und ich verlange vom Regionalratspräsidium, dass hier Konsequenzen gezogen werden und dass eine Anzeige gemacht wird. Es ist nicht tragbar, dass die Sitzung im Laufe einer Abstimmung unterbrochen wird, wenn irgendwelche Gruppierungen es verlangen, gleich ob es jetzt Gewerkschaften sind – morgen sind es vielleicht Bauern, oder andere Gruppierungen –. Das ist nicht tragbar und ich protestiere in aller Form und ich fordere Konsequenzen gegen diese ungerechtfertigte Unterbrechung.

**PRESIDENTE:** Prego, cons. Holzmann.

**HOLZMANN:** Grazie Presidente. Mi associo a quanto detto dal collega Lamprecht, per sottolineare come l'interruzione della seduta del Consiglio regionale sia un fatto di estrema gravità, per il quale comunque il regolamento interno consente alla Presidenza le forme ed i modi di intervento più opportuni, che non sono stati utilizzati. Trovo estremamente grave che si sia consentito ad una ventina di persone, rappresentative non si sa di chi e di quante persone, di interrompere i lavori di un'assemblea elettiva che rappresenta tutta la regione.

Trovo questo fatto estremamente grave e mi auguro che l'Ufficio di Presidenza sia conseguente a quanto prevede il regolamento e che quindi intervenga per sanzionare coloro che hanno messo in atto questa aggressione – definiamola in questi termini – nei confronti del Consiglio regionale. Non siamo ai tempi dell'assalto alla Bastiglia, signor Presidente.

**PRESIDENTE:** Analizzeremo nell'Ufficio di Presidenza questo tema e poi comunicheremo al Consiglio quali saranno le decisioni dell'Ufficio di Presidenza. Comunque mi sembra che il comportamento ha portato, di fatto, a poter proseguire i lavori.

La parola al cons. Carli.

**CARLI:** Mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto. Sono stato sottoscrittore di un disegno di legge che in parte propone la riforma dell'attuale sistema che veniva messo in contestazione dalle persone che hanno interrotto i lavori di questo Consiglio regionale, però credo che la politica debba poter fare tranquillamente e serenamente il suo corso, per valutare nel modo più opportuno e più serio le prospettive di riforma.

Credo anch'io che un'interruzione non autorizzata, di un'assemblea legislativa, rappresenti un fatto senz'altro grave per la dignità e l'autorevolezza di questo Consiglio regionale. Pertanto chiedo anch'io che vengano, laddove

possibile, prese le misure che debbono essere prese, per evitare soprattutto che in futuro abbiano a ripetersi episodi spiacevoli come quello di stamattina.

**PRESIDENTE:** Proseguiamo i lavori. La parola al cons. Holzmann.

**HOLZMANN:** Volevo comunicare che la riunione dei gruppi di minoranza ha portato alla designazione del collega Giovanazzi per il comitato consultivo. Quindi la candidatura, precedentemente formulata, si intende ritirata in seguito al sopravvenuto accordo fra le forze di minoranza.

**PRESIDENTE:** Per la minoranza è stato proposto il cons. Giovanazzi. Prego distribuire le schede per la votazione.

*(segue votazione a scrutinio segreto)*

**PRESIDENTE:** Comunico l'esito della votazione:

votanti	56
hanno ottenuto voti:	
Giovanazzi	25
Catalano	10
Holzmann	1
schede bianche	19
schede nulle	1

Proclamo eletto il cons. Giovanazzi.

Procediamo con la trattazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno:

**VOTO N. 1, presentato dai consiglieri regionali Leitner, Mair, Klotz, Pöder e Seppi, concernente la proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.**

Faccio presente che l'art. 70 del regolamento interno stabilisce che si segua la procedura prevista dall'art. 104 per la discussione delle mozioni.

Il Voto viene rivolto al Parlamento, in base all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49. Prego uno dei firmatari di darne lettura.

La parola al cons. Leitner.

**LEITNER:**

Begehrensantrag  
des Regionalrats gemäß Art. 35 des Autonomiestatuts

Die Kriminalisierung des „Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit“, wie sie in der Rahmenentscheidung über den europäischen Haftbefehl und in der damit zusammenhängenden Entscheidung über dasselbe Thema enthalten ist, wobei unter dieser spezifischen Bezeichnung jede Diskriminierungs-Unterscheidung aus ethnischen Gründen einbegriffen ist, steht in augenscheinlichem Widerspruch zum völkerrechtlichen Grundsatz des Schutzes der Minderheiten. Dieser Schutz kann nämlich nur verwirklicht

werden, indem man zwischen den Bürgern, die Minderheiten angehören, und jenen, die der vorherrschenden Volks- und Sprachgruppe eines Landes angehören, unterscheidet. Daher bewirkt die „Rahmenentscheidung“ implizit die Abschaffung des Art. 6 der italienischen Verfassung, welcher den Schutz der sprachlichen Minderheiten durch „besondere Bestimmungen“ vorsieht.

Die Kriminalisierung der religiösen und politischen „Überzeugungen“ durch die Kriminalisierung der unvermeidlich damit hervorgerufenen Gegensätzlichkeiten verneint die Grundsätze der Religionsfreiheit (Art. 8 Verf.) und der freien Äußerung der eigenen Gedanken (Art. 21), welcher letzterer Grundsatz die Voraussetzung jedes politischen Systems ist, das auf der Konfrontation zwischen gegensätzlichen politischen Parteien beruht, also des demokratisch-parlamentarischen Systems.

Die anderen großen Neuigkeiten in besagter Rahmenscheidung, d.h. die Abschaffung des Kriteriums der gleichzeitigen inner- und außerstaatlichen Strafbarkeit und der Grenzen der gebietsmäßigen Zuständigkeit der Richter und Staatsanwälte der EU streichen aus unserer Rechtsordnung den Grundsatz des ordentlichen, durch Gesetz vorbestimmten Richters und jenen der Legalität und des taxativen Charakters des Strafrechts, wodurch ganz oder teilweise die Artikel 13, 25 und 111 der Verfassung zu Fall gebracht und die grundlegendsten Rechte des Bürgers verletzt werden.

All das steht in offenbarem Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes und insbesondere zum Urteil Nr. 1146/1988, in dem ausdrücklich gesagt wird: „Die italienische Verfassung enthält einige oberste Grundsätze, die nicht einmal durch Gesetze der Verfassungsrevision oder andere Verfassungsgesetze umgestürzt oder in ihrem wesentlichen Inhalt geändert werden können. Dies sind ...die Grundsätze, die ...zum Wesen der höchsten Werte gehören, auf die sich die italienische Verfassung gründet“.

Daher

besteht der Regionalrat darauf,

dass der so genannte europäische Haftbefehl in diesem Sinne nicht angenommen wird.

Gez: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN  
Pius Leitner, Ulli Mair, Eva Klotz, Andreas Pöder, Donato Seppi

**PRESIDENTE:** Prego, per l'illustrazione ha quindici minuti di tempo a disposizione.

**LEITNER:** Danke, Herr Präsident! Ich setze voraus, dass die Kolleginnen und Kollegen auch die Abhandlung vom Richter Carlo Alberto Agnoli gelesen haben, der ja am 6. November 2003 dem Parlament bzw. der Justizkommission einen ausführlichen Bericht erstattet hat, wo er auf die Probleme, Nachteile, Unzulässigkeiten dieses europäischen Haftbefehles eingegangen ist. Was hier beigelegt ist, ist ein Auszug aus der gesamten Berichterstattung. Diese 20 Seiten sind Teil einer größeren Abhandlung von rund 100 Seiten. Er ist hier in

dieser Abhandlung auf drei ganz grundsätzliche Dinge eingegangen. Zunächst einmal auf den territorialen Richter, der hier abgeschafft wird – und ich möchte voraussetzen, dass ich nicht dagegen bin, dass Straftäter in Europa auch in anderen Staaten verfolgt und verurteilt werden können, wenn die elementaren Grundrechte der Bürger eingehalten werden. Was dieser Haftbefehl aber impliziert, ist, dass er gegen Bürger einer anderen oder einer neuen Rechtsordnung, die im totalen Gegensatz zu den bisherigen Rechtsordnungen in den einzelnen Staaten steht, verhängt werden kann. Wir haben jetzt gerade die Erweiterung um weitere 10 Staaten gehabt und es ist sicherlich so, dass es die Rechtsordnung derzeit nicht zulässt, dass ein Richter, ein Staatsanwalt in einem Staat urteilen kann und Bezug auf unterschiedliche Rechtssysteme nehmen kann. Anders wäre es, wenn es ein Rechtssystem gäbe, das gewachsen ist, das sich entwickelt hat - und dazu wird man irgendwann einmal vielleicht kommen; derzeit ist das aber nicht der Fall -. Und Richter Agnoli hat hier ja aufgrund von drei Beispielen aufgezeigt, wo die Hauptprobleme liegen. Die römische Kammer hat letzte Woche in erster Lesung den Antrag mit ganz knapper Mehrheit angenommen. Er geht jetzt in den Senat und infolgedessen ist auch die Diskussion sehr aktuell und ich wünsche mir, dass man hier noch eine Bremse einlegen kann, damit bestimmte Dinge eingehalten werden. Vor allen Dingen der Minderheitenschutz, denn mit dem europäischen Haftbefehl, wie er vorliegt, mit diesen 32 Punkten, die hier geregelt werden, würde u.a. auch der Art. 6 der italienischen Verfassung zumindest beeinträchtigt, was auch zum Nachteil der Sprachminderheiten sein kann.

Ich möchte jetzt nicht die ganzen Punkte hier aufzählen. Es ist auch die Zeit dazu zu kurz, aber einige Punkte greife ich schon heraus. Ich möchte hier den italienischen Text verlesen, wie er im Begleitbericht steht, für all diejenigen, die den Bericht vielleicht nicht gelesen haben. Er schreibt also: „Sarebbe la fine del diritto penale e della civiltà. Ne consegue de facto che l'attuale proposta di mandato di arresto europeo (in sé e per sé liberticida in ogni suo aspetto), può avere un significato giuridico (e non puramente repressivo) unicamente nel caso in cui – in base a una normativa penale europea omogenea – sia chiaro il principio che il mandato può essere emesso solo qualora lo Stato, che chiede l'extradizione, lo faccia nei riguardi di chi abbia commesso (realmente e non in base a competenze artificiose) un reato nel proprio territorio. Di più: debbono sussistere anche tutte le garanzie di difesa che, come abbondantemente dimostrato in Prospettiva Gulag, sono presenti nel nostro Paese ma non interessano affatto alla casta europeista oggi egemone. E' evidente che rettificare in questo senso la proposta di mandato equivale a rigettarla in toto. In ogni caso si osservi che creare un sistema di diritto sostanziale e processuale penale comune, significa in definitiva cancellare la sovranità degli Stati nazionali: i popoli debbono esserne consapevoli”.

Wir wissen alle, dass im Zuge der Europäischen Union nicht nur im Justizbereich, auch in anderen, die Nationalstaaten Souveränität abgeben mussten und müssen. Das ist implizit. Aber es muss die Voraussetzung gegeben sein, dass gerade im Rechtssystem ein Bürger nicht zu Schaden kommen kann, wenn ein Richter in einem Staat über einen Bürger urteilt, der aus einem anderen Staat kommt, wo dieses Vergehen eben kein Vergehen war. Das kann der Bürger ja nicht wissen. Und dieses Ausgeliefertsein

möglicherweise an einem fremden Staat fernab von der lokalen Realität, wo es auch schwer sein wird, Zeugen aufzubringen, wo es Probleme mit der Sprache geben kann und all diese Dinge mehr, tragen nicht dazu bei, das Vertrauen der Bürger in diese Europäische Union zu stärken. Man hat das Gefühl oder die Sorge, dass hier etwas aufgebaut wird, um die Bürger noch stärker zu kontrollieren. Hier wird einmal sogar darauf hingewiesen, dass es eine neue Art von Totalitarismus ist. Auch wenn es darum geht, sogar die Meinungsfreiheit einzuschränken, was natürlich das Problematischste an der ganzen Angelegenheit ist. Wenn er auf den Bereich Xenophobie und Rassismus zu sprechen kommt, zwei Begriffe, die an sich miteinander überhaupt nichts zu tun haben - die werden hier einfach verbunden - und hier besteht die Gefahr, dass man schlussendlich die Meinungsfreiheit ausschalten kann. Ich denke, wenn diese Gefahr besteht - und ich sehe sie -, dann muss man dagegen einfach etwas unternehmen. Er gibt hier eine Begriffsbestimmung, die ich vollkommen teile. Denn Xenophobie heißt nichts anderes als Fremdenangst. Rassismus ist etwas anderes. Denn nur, wenn jemand Sorge hat, dass Leute ins Land kommen, deren Ansichten man nicht kennt oder deren Religion, Kultur eben eine andere ist, die Konflikte auslösen kann, wenn man nur die Sorge äußert und dann schon der Xenophobie und des Rassismus bezichtigt werden kann, dann sind wir mit unserer Meinungsfreiheit am Ende und das gleichzusetzen wäre schlimm. Wenn es eine europäische Rechtsordnung gibt, die jetzt von oben formuliert wird, dann laufen natürlich die kleinen Traditionen, die kleinen Bereiche, die Regionen Gefahr, hier total aufgesaugt zu werden und in einen europäischen Gesinnungswahn hineinzukommen, den wir eigentlich schon einmal hatten. Da sind wir nicht weit weg von anderen Totalitarismen, die wir ja in der Geschichte heute aus der Distanz gerne und überall kritisieren. Wenn wir nicht wollen, dass man einen zweiten Gesinnungsterror aufbaut, den die herrschende Klasse bestimmen kann, wo wir dann außerhalb jedes Rechtsrahmens sind, dann denke ich, muss man sich hier einfach zur Wehr setzen. Denn jede Diskriminierung an sich, ob das jetzt religiös oder von der Rasse her begründet ist, von der ethnischen Ausrichtung und sogar von der Überzeugung, und wenn das schon als Straftat bezeichnet werden kann oder wenn die Gefahr besteht, dass das als Straftat geahndet wird, dann ist es eine Straftat sogar „zu denken“ und das sollte uns zu denken geben.

Noch einmal: Es geht uns nicht darum, dass man alles tut, um die Kriminalität einzudämmen, dass man Verbrecher über die Grenzen hinweg verfolgen kann, dass es Auslieferungen geben kann, wenn die elementarsten Grundrechte der Bürger bestehen bleiben. Die laufen Gefahr, mit abgeschafft zu werden und ich weiß, dass von diesen 32 Bestimmungen, die in diesen Rahmenbedingungen enthalten sind, Italien zunächst einmal 26 streichen wollte. Gegen 26 Bestimmungen hat es Einwände gegeben. Hier sind nur drei aufgezählt. Ich habe also gelesen, dass das Parlament, die Abgeordnetenkammer, mit ganz knapper Mehrheit den Text genehmigt hat. Jetzt geht er in den Senat und ich denke, es wäre gut, wenn der Regionalrat die Überzeugung zum Ausdruck bringen könnte, dass die vorgelegte Form nicht in Ordnung geht und dass wir jetzt intervenieren sollen - aktueller könnte es in diesem Sinne gar nicht sein -.

Ein Hinweis, der hier auch enthalten ist – und das sage ich noch einmal in Richtung SVP – und ich weiß schon, wir haben diese Diskussion auch im Landtag geführt und die Kollegin Unterberger, Rechtsanwältin wollte wissen, welcher politischen Ausrichtung dieser Agnoli angehört. Also wenn das die Entscheidende ist, dass man sagt, das kommt von einer bestimmten Richtung, dann war das eine starke Aussage. Und ich stelle mir vor, dass ein Richter unabhängig ist, aber wenn eine Anwältin von sich aus die Frage stellt, welcher Richtung er angehört, dann gibt sie zu oder unterstellt wie auch immer, dass die Gerichte bei uns nicht politisch unabhängig sind. Das hat der Landtag vielleicht geschluckt, ohne es zu hören. Wenn man sich diese Worte in Erinnerung ruft, dann steigen mir, um es in Dialekt zu sagen „die Grausbirnen auf“. Das ist also im Protokoll der Landtagssitzung enthalten. Denn man hat mir ja vorgeworfen, dass ich von der ganzen Angelegenheit nichts verstehe. Ich bin kein Rechtsanwalt, kein Jurist, das gebe ich gerne zu. Aber mir graut vor solchen Institutionen, wie es die Europäische Union ist, die nicht hergeht, um die Bürger zu schützen, sondern die die Bürger bevormunden möchte, die ihr einen Rahmen schafft, um einen Rechtsraum herzustellen, wo sich der einzelne nicht mehr schützen kann, wo er einzelnen Richtern, ganz gleich wo, ausgeliefert sein kann und dies sollte man bedenken, bevor man so einer Maßnahme zustimmt. Es hat keine Diskussion stattgefunden auch auf der Ebene der Bürger. Ich warne davor, dass man bestimmte Dinge nur mehr den Rechtsanwälten oder den Politikern anvertraut, denn dann haben wir genau das, was jetzt alle in Vorwahlzeiten kritisieren, dass sich die Bürger über Europa nicht interessieren, dass ihnen das mehr oder weniger gleichgültig ist, weil sie keinen Zugang haben, zu dem, was die Europäische Union eigentlich will. Um es noch einmal so zu sagen, wenn es für die Europäische Union am wichtigsten ist, festzulegen, dass die Straßenschilder in Griechenland gleich groß sind wie in Irland oder der Krümmungsgrad der Banane oder wie viel Kerne in einer Erbse drinnen sind, damit es eine EU-Erbse ist, dann sollten die Bürger die Ohren spitzen und sagen, ich möchte wissen, was da über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, was morgen auf mich zukommt, in diesem Fall im Bereich einer neuen Rechtsordnung, die mehr Gefahren beinhaltet als Schutz für die Bürger.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher, ne ha facoltà.

**de ECCHER:** Egregio Presidente, colleghi consiglieri, il punto che è posto oggi all'ordine del giorno riveste un'importanza che va sicuramente al di là di quella che è la percezione che la popolazione riesce a ricevere. E' un argomento assolutamente importante che viene posto alla nostra attenzione e per quanto riguarda la provincia di Trento ha avuto diversi approfondimenti in tutta una serie di sedi politiche e culturali.

Vi sono state alcune notizie di stampa, una serie di interventi, abbiamo avuto l'avv. Taormina che ha tenuto sull'argomento una conferenza, il magistrato Agnoli sul quale poi fermerò un momento l'attenzione, abbiamo avuto una partecipazione ad una tavola rotonda sempre con l'avv. Taormina, l'avv. Zocatelli e l'avv. Bussinello, laddove si dice che questa proposta va al di là di quelli che sono i limiti posti dalla Costituzione, poi a Rovereto addirittura il

Lions Club, con la partecipazione dell'avv. Robol, del dott. Agnoli e dell'avv. Andrea di Francia ha organizzato un convegno sul tema: "Mandato di cattura europeo, dubbi sulla tutela dell'accusato".

Vi è quindi, da questo punto di vista, una trasversalità sull'argomento, emergono le maggiori sensibilità sul piano della difesa, della libertà di pensiero e di quelle che sono le regole della Costituzione.

I giornali di una settimana fa hanno riportato il passaggio nella Camera dei Deputati del mandato di cattura europeo, che pare abbia subito tutta una serie di modificazioni. Si parla di mandato di arresto europeo spuntato, si legge che i paletti piantati da Pecorella, è il Presidente della commissione giustizia della Camera, sono molti e per questo il Presidente delle camere penali Ettore Randazzo esprime all'illustre predecessore tutto il suo rallegramento. L'attuazione del mandato nei termini stabiliti dalla decisione quadro era – si dice – inaccettabile. Quindi anche persone particolarmente autorevoli si sono espresse in questa direzione.

E' difficile adesso sapere in che termini il Parlamento ha approvato il mandato di cattura, sicuramente non come era stato proposto a suo tempo a livello europeo.

Il Voto n. 1 nella premessa porta tutta una serie di questioni, per sensibilità mia ne avrei aggiunte delle altre, però sostanzialmente quello che è il dispositivo risulta pienamente condivisibile.

Nell'ambito dell'allegato, che è poi il verbale dell'audizione del giudice Agnoli all'apposita commissione, troviamo anche un'affermazione che viene appunto dall'ex Presidente della Corte costituzionale, prof. Vincenzo Caianiello, purtroppo scomparso recentemente, che con coraggiosa chiarezza definisce "giacobina" la proposta europeista sul mandato di arresto, "giacobina" è un attributo che si usa per dare un preciso significato storico, giuridico e morale. Tengo a precisare che il prof. Caianiello è stato incaricato per la Corte costituzionale ed è rimasta l'immagine di una persona equilibrata, di una persona misurata che se ha voluto esternare in questo senso lo ha fatto a ragion veduta.

Al di là degli allegati, ho avuto modo anche di leggere l'intera pubblicazione del dott. Agnoli: *Prospettiva gulag: il mandato di arresto europeo, Costituzione addio*. E' una lunga documentazione, si parte con un riferimento a quella che era la legge dei sospetti di giacobina memoria, con l'art. 58 del codice penale sovietico, questo per dire che secondo quelle che erano le indicazioni di Vladimir Ulianov, detto Lenin, sul tema, bisognava arrivare a delle formulazioni legislative il più ampio possibile, perché potesse poi rientrare in questo ambito qualsiasi tipo di tipologia di comportamento. In questo senso il mandato di cattura europeo è stato inizialmente proposto.

Qualche riferimento sul dott. Agnoli. Il dott. Agnoli è tuttora magistrato, è stato comunque magistrato sia in sede inquirente che in sede giudicante, è stato magistrato di sorveglianza, quindi ha acquisito anche competenze specifiche, oggi è il responsabile del tribunale dei minorenni, quindi ha assoluta competenza. Ho sentito, nell'ambito dell'intervento introduttivo, che a livello di SVP sono state chieste alcune delucidazioni sul suo orientamento, farò poi una citazione dove si richiama esplicitamente la SVP, proprio per dire che se dovesse essere attribuita al dott. Agnoli una certa simpatia,

probabilmente è in quella direzione, però è una persona che si caratterizza per le proprie posizioni religiose essendo un cattolico tradizionalista. Peraltro è autore, assieme al fratello magistrato, di pubblicazioni sulle insorgenze, su Andreas Hofer, eccetera. Quindi credo che per la parte tedesca non vi sia, per quanto riguarda questo magistrato, alcunché da eccepire.

Per quanto riguarda la sua pubblicazione consta di tre sezioni distinte; la sezione prima riguarda la legislazione che attualmente disciplina i settori che vengono presi in esame e sostanzialmente sovvertiti dalla proposta per il mandato di cattura europeo, sono due i punti per la prima sezione: l'individuazione del giudice competente e l'estrazione così come oggi è regolata dalla normativa in essere.

L'art. 25 della nostra Costituzione stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge. Questo è un punto fermo della nostra Costituzione che evidentemente si troverebbe disatteso nel caso di applicazione della norma, così come è stata proposta a livello europeo.

Cosa vuol dire questo? Che ogni imputato è sottoposto al giudizio da parte dei magistrati del luogo in cui il reato è stato consumato. Tale concetto viene ribadito anche per quanto riguarda il procedimento di appello e c'è una sola deroga che riguarda sostanzialmente la corte di cassazione che, come credo tutti sappiamo, va ad entrare non tanto nel merito, quanto nelle procedure che hanno portato ad una determinata sentenza; quindi questo eventualmente è un elemento aggiuntivo di garanzia.

Per quanto riguarda l'estrazione, questa oggi è regolata in termini assolutamente garantisti e precisi e questo non significa che casi come quello di Cesare Battisti in Francia non possono trovare nelle normative in essere una soluzione diversa da quella che abbiamo seguito fino ad oggi, semplicemente si precisa, in base all'articolo 26 della Costituzione, che l'estradizione del cittadino italiano può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali e mai per reati di tipo politico.

La materia è regolata dalla Convenzione di Parigi, sottoscritta nel 1957 e recepita nel 1963. Questa convenzione mantiene i limiti a tutela dell'imputato e del condannato e lo sottopone all'attenzione dell'autorità giudiziaria comunque competente; questo viene sottolineato proprio in maniera ripetuta.

Si riprende peraltro il principio costituzionale, secondo cui ogni parte contraente ha sempre la facoltà di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Un altro importantissimo limite che viene evidenziato è che l'estradizione può essere concessa solo se il fatto, cui la richiesta si riferisce è previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui si trova l'arrestato o il condannato. Pare ovvio questo, però la proposta per il mandato di cattura europea va in direzione opposta. Addirittura si stabilisce che - anche questo sembrerebbe ovvio, lo troviamo nell'art. 14, primo comma - la condizione necessaria è che la persona cui si riferisce il mandato di cattura non venga giudicata o sottoposta a restrizione della libertà personale per fatti anteriori diversi da quello per cui è concessa. Cioè dire: una persona viene estradata per un reato, una volta estradata gli vengono contestati dei fatti antecedenti il fatto contestato e per il quale è stata concessa l'estradizione.

Sono garanzie talmente scontate per chi ha una mentalità rispettosa delle norme, che sembra difficile dover entrare nel merito e dove difendere posizioni così scontate, così ovvie. E' quindi un quadro di garanzia quello di partenza che nasce da una sensibilità radicata sul territorio nazionale e, se vogliamo, che è databile anche in quello che è lo *ius* romano dal quale abbiamo poi tratto le fonti necessarie per il nostro Codice penale e per la nostra Costituzione.

Quindi abbiamo una sezione seconda - purtroppo vedrò di procedere in dichiarazione di voto - la proposta europeista con le sue novità. Le novità quali sono? Che chiunque potrà essere estradato su richiesta delle autorità giudiziarie di uno qualsiasi degli Stati membri, anche per fatti commessi nel territorio dello Stato di cui è cittadino, cioè io posso commettere un'ipotesi di reato in Italia e trovare il mandato di cattura non dal giudice italiano, ma dal giudice straniero. Andando avanti posso trovare il mandato di cattura per un fatto che in Italia non è nemmeno individuato come reato.

Quindi siamo veramente alla negazione di quelli che sono i nostri valori di riferimento, si sconvolge in maniera radicale quello che era un sistema ormai dato per scontato ed acquisito nella legislazione, ma anche nel vivere civile italiano e su questo punto bisogna assolutamente fare chiarezza. Sembra difficile dover affrontare questi temi, che purtroppo questa direttiva a livello europeo mette in discussione.

Il discorso viene estremizzato con delle ipotesi, abbiamo una situazione che viene presentata dal giudice Agnoli, laddove ipotizza che la vendita di un animale che non può essere oggetto di commercializzazione in un certo Stato, in un altro Stato, nelle medesime condizioni, però con norme diverse, si autorizza questo tipo di commercio, quindi un cittadino del secondo Stato si trova il mandato di cattura che parte ipoteticamente da un'altra nazione e lo va a coinvolgere per fatti che, nella realtà in cui si trova a vivere, non vengono nemmeno individuati come reati, ma sono leciti.

Queste sono situazioni estremizzate che vengono comunque poste in essere, perché una volta che la norma – come diceva Lenin - è ampia troverà poi sempre delle possibilità di applicazione, perché basta un riferimento ad un singolo Stato, magari marginale, dove alcuni poteri si possono concentrare, basta un magistrato di quello Stato per poter intervenire a livello europeo, ponendo tutta una serie di limitazioni alle libertà individuali.

Chiudo, perché mi pare di avere esaurito il tempo ed intervengo successivamente in dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE:** Grazie consigliere. Passo la parola al cons. Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie Presidente. Debbo dire che leggendo, sia pure per sommi capi, poi ulteriormente rileggendo in termini più dettagliati la decisione quadro sul mandato di arresto europeo, che il Consiglio dell'Unione europea ha varato, sono rimasto un po' allibito. Sono rimasto allibito perché, alla luce delle considerazioni che andrò esponendo, non avrei mai pensato che nel 2004 un consesso così autorevole, che fra l'altro ha fatto molte volte dei diritti umani lo spartiacque su cui progettare la futura Europa e speriamo davvero che questo

si traduca in realtà, fino ad oggi, da questo punto di vista, abbiamo visto pochi segnali, abbiamo visto più segnali in termini di mercati ed in termini finanziari, ma molto meno sul versante dei diritti umani. Penso che questo sarebbe invece un collante assolutamente molto più efficace del precedente, per quanto riguarda anche una reale unità dell'Europa, tanto più dopo il 1° maggio, data da cui sono stati ricompresi una serie di paesi, di culture, di lingue molto diverse, che richiedono davvero il ripensare quale potrebbe essere il modo per stare insieme, i valori su cui fondarsi. Dicevo che sono rimasto fortemente colpito, perché debbo dichiarare, ahimè, che ho ravvisato in questa decisione quadro un forte indebolimento dei diritti civili e democratici di cui attualmente godono i cittadini italiani.

Questo lo dico sulla scorta di alcuni ragionamenti che cercherò di esporre, sia sul versante giuridico istituzionale, sia sul versante politico. Faccio un primo ragionamento velocissimo e molto semplice. Non penso che uno stato membro possa rinunciare ai diritti di libertà dei propri cittadini, consegnando gli stessi suoi cittadini ad autorità straniere, senza effettuare alcun controllo sulla fondatezza delle accuse loro mosse e sul tipo di reato loro contestato.

Faccio presente che la critica al mandato di arresto europeo non è venuta, come qualcuno ha inteso etichettare, solamente da una certa parte politica in Italia, si sono schierati contro autorevoli esponenti della sinistra italiana ed anche francese, proprio perché hanno ravvisato la violazione di diritti di libertà fondamentali su cui vorrei porre l'attenzione di questa autorevole assemblea.

Faccio solo una premessa su un aspetto giuridico, che secondo me è di vitale importanza, è quello per il quale, ai sensi dell'art. 34 sull'Unione europea, se l'Italia recepisce la decisione quadro sull'euromandato resterebbe vincolata al rispetto dei principi contenuti nella decisione medesima. Come sapete il primo ramo del Parlamento alla Camera dei Deputati ha approvato, qualche giorno fa, il primo testo per quanto compete alla Camera sull'euromandato, personalmente non sono riuscito ad avere ancora il testo, quindi parlo con beneficio di inventario. Pare che una serie di violazioni di diritti fondamentali siano state tolte, quindi si sia adattato maggiormente l'euromandato ai nostri principi costituzionali, però pongo un'attenzione, mi rivolgo in particolare agli amici che so avere sensibilità forti su questi temi, pongo peraltro una questione che è anche giuridica, ma è anche politica ed è un dubbio che ho ed avvalora anche un timore. Il Parlamento italiano, nel suo primo ramo della Camera, ha accolto, adattandolo ai principi costituzionali e civili del diritto penale, l'euromandato.

Il pericolo che c'è a questo punto, a mio avviso, è questo: lo Stato italiano comunque in parte lo ha recepito e quindi in questo modo ha comunque riconosciuto il valore vincolante, proprio ai sensi dell'art. 34 del trattato che ho ricordato. E' una questione che pongo, non è una certezza, ritengo che abbiamo comunque una responsabilità giuridica internazionale, per cui l'Italia potrebbe venire citata davanti alla Corte di giustizia delle comunità europee, in quanto, pur non avendo accettato integralmente la decisione quadro, la avrebbe comunque recepita in parte.

Quindi vedo il rischio in questa recezione, sia pure parziale, che i limiti che ha posto l'Italia potrebbero essere dichiarati caducati l'uno dopo l'altro

davanti alla Corte di giustizia. Ma questo è un dubbio che lascio e spero che sia ampiamente fugato.

Elenco una serie di ragioni, alla luce delle quali, a mio avviso, l'euromandato è assolutamente illegittimo e violativo dei diritti umani, è qualcosa di inaccettabile.

Una prima ragione, accanto a quelle che ho già detto.

Il mandato di arresto europeo espone il cittadino italiano ai rigori di molteplici leggi straniere, per fatti che il nostro diritto considera leciti. La decisione di cui ho parlato, l'art. 2 abroga espressamente il fondamentale principio della doppia incriminabilità e voi sapete che questo principio significa che l'Italia consegna i propri cittadini ad un altro Stato, solamente se il reato per cui si procede costituisce reato anche per la legge italiana e non solo per quella straniera, con l'euromandato invece questo è assolutamente cancellato.

Non solo, questo porterebbe anche al far venir meno il principio di legalità di cui è menzione nel nostro art. 25 della Costituzione, in base ad esso il cittadino è innocente, in base alla legge italiana potrà essere incarcerato in forza di 25 legislazioni penali a lui sconosciute, tanti sono dal primo maggio gli Stati membri. Questa è una ipotesi che può verificarsi.

E' chiaro che se così è, evidentemente le libertà di tutti i cittadini appartenenti all'Unione vengono esposte ad un pauroso rischio. C'è un'obiezione che i difensori dell'euromandato fanno a questo proposito ed è questa: dicono che in sostanza già esisterebbero convenzioni in cui si prescinde dalla doppia incriminabilità, questo è vero, però un conto è che oggi prescindere dalla doppia incriminabilità rappresenti una sporadica eccezione al principio di legalità ed un conto è che, in virtù dell'euromandato, questo della violazione della doppia incriminabilità diventi sistema, cioè diventi luogo comune da un punto di vista anche giuridico, quindi da questo punto di vista diventi principio generale dell'ordinamento.

Un'altra ragione di condanna dell'euromandato è che in sostanza esso, di fatto, offre la possibilità ad un giudice straniero di arrestare i cittadini italiani innocenti anche per fatti compiuti in tutto o in parte in Italia. Esso infatti, per quanto i proponenti si preoccupino in ogni modo di negare questa evidenza, che mi rendo conto è imbarazzante, però è un'evidenza che comprendiamo tutti, stabilisce che di massima, cito testualmente l'art. 4, comma primo, dell'*incipit*, è il punto 7, lettera a), "*salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, che peraltro in questo caso è tenuta a motivare il diniego, il cittadino va consegnato al giudice straniero anche per fatti che si considerino avvenuti in tutto o in parte in Italia*".

In sostanza questo vuol dire l'abrogazione del principio del giudice naturale; correlato con il punto precedente di cui ho dato lettura, è chiaro che la conseguenza cui si arriverebbe sarebbe quella per la quale ogni cittadino italiano potrebbe essere arrestato e prelevato da un qualsiasi giudice o pubblico ministero di uno dei 25 paesi dell'Unione europea, per rispondere lì in quel paese che l'ha chiamato, di cui ha chiesto la cattura, penalmente in base a leggi a lui ignote di un fatto lecito per la legge italiana, compiuto in tutto o in parte in Italia.

Si pensi, per contro, che persino restando in Italia è assolutamente comune - faccio subito qualche esempio concreto - mantenere una condotta

che vada a prodursi, almeno in parte, sul territorio straniero. Faccio qualche esempio concreto: tutti coloro che navigano in Internet, i politici, gli imprenditori, i giornalisti possono agire, esprimere opinioni, effettuare operazioni che sono lecite nel nostro paese, ma illecite altrove, i cui effetti si producono almeno in parte all'estero in questo modo, sollecitando gli interessi minacciosi di questo o quel magistrato straniero.

Un altro punto su cui vorrei porre l'attenzione dell'aula è questo: le fattispecie criminose, si dice, per cui spiccare un euromandato sarebbero 32; in effetti formalmente sono 32, ma di fatto sono innumerevoli e mi spiego. L' art. 2 della decisione definisce sì le 32 fattispecie di reato che giustificerebbero l'applicazione del mandato d'arresto, ebbene, la tradizione giuridica europea non può che impallidire di fronte alla grossolanità di chi ha redatto questa normativa, ovviamente definita in modo vago e generico. Vi faccio presente che siamo nel campo del diritto penale e definire le fattispecie delittuose in modo vago e generico vuol dire attribuire ai magistrati una discrezionalità che già su questo versante hanno forte, amplissima, che sfocia nell'arbitrio. In pratica consentirebbe di colpire i comportamenti più disparati, ben diversi tra di loro e che potrebbero divenire penalmente perseguibili.

Faccio qualche esempio. Crimini sono definiti razzismo e xenofobia, criminalità informatica, favoreggiamento degli ingressi di soggiorno illegali, sabotaggio. E' chiaro che questi titoli generici – chiudo Presidente – permetteranno amplissime possibilità repressive, in quanto potranno essere tradotti in molti e diversi reati e quindi risulta ancora più chiaro quanto forti siano i rischi connessi all'abolizione della doppia incriminabilità che prima ho ricordato. Proseguirò poi, grazie.

### **Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò**

**PRÄSIDENT:** Danke, Kollege Morandini.  
Kollege Divina hat das Wort, bitte.

**DIVINA:** Grazie, Presidente. A questo punto avrei ben poco da aggiungere, perché i colleghi che sono intervenuti hanno, in modo molto puntuale, definito le obiezioni che tante forze politiche, tra cui la mia, hanno nei confronti di una norma che sta sostanzialmente entrando e scardinando il sistema delle garanzie per i cittadini nel nostro paese.

Da noi uno dei pilastri più importanti, un principio penale fra i più importanti è la certezza del diritto che sta a significare che il cittadino deve sapere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è reato, ciò che è ammesso, ciò che è lecito e ciò che è illecito. Proviamo a pensare se questa norma divenisse legge, un cittadino potrebbe venire incriminato per un'azione della quale non conosceva che in uno dei 25 paesi della nuova Europa fosse, viceversa, considerato delitto un reato e come tanto punito.

Addirittura il pericolo è che un reato esterno non fosse nemmeno considerato dalla legge italiana, per cui dal codice penale del nostro paese, già queste semplici riflessioni fanno capire in che canale ci si può andare a spingere se domani questa norma fosse in toto recepita. Diciamo che anche in

sede governativa non vi è una convergenza di vedute e la Lega, anche a costo di scardinare la compagine di governo su questo punto, ha sempre manifestato la propria contrarietà.

Da noi nel sistema penale italiano, tanto è importante la terzietà del giudice che se si contravvenisse una norma sulla competenza, addirittura le sentenze verrebbero annullate. Se vi fosse un giudice incompetente per territorio, che sancisce una sanzione penale, chi fosse sottoposto a questa potrebbe addirittura ricorrere fino alla cassazione, per sentirsi annullata quella sentenza, ma non entrando sui fatti, sulle oggettività delle azioni, ma solo perché ha sentenziato un giudice che territorialmente non è competente. Questo sistema salterebbe, nel senso che ogni giudice di qualsiasi punto della nuova Europa potrebbe staccare un mandato d'arresto ed a questo punto il concetto della territorialità o della competenza per territorio, oltre che della certezza del diritto, salterebbero in un solo attimo.

Vi è da dire dopo se per noi è concepibile che un cittadino potesse essere processato a mille chilometri di distanza dal punto dove ha commesso un illecito penale, in un posto in cui non capisce la lingua, in un posto in cui difficilmente potrà portare testi a sua discolta e soprattutto in un luogo decontestualizzato, nel senso che una serie di condizionamenti, si dicono sociali, fanno sì che le pene sono adeguate al tempo ed al luogo, fra il resto dove sono stati commessi i crimini o le azioni criminose e questo perché va tarata la punibilità, proprio in funzione della pericolosità sociale o della pericolosità intrinseca dell'atto compiuto.

Provo ricordare a questi colleghi cosa accadde ad inizio secolo, quando le norme italiane, calate su un intero territorio, trovavano difficoltà ad essere recepite, ad esempio le isole, che male hanno gradito un'uniformità in termini di codicistica penale; le genti si muovevano come si sono sempre mosse prima, cioè in Sicilia venivano consumati i famosi delitti d'onore ed era difficile per i tribunali, poi diventati tribunali italiani, punire un comportamento che in quei luoghi da sempre si consumava nel ricorrere di determinate ipotesi.

Il codice barbaricino della Sardegna riconosceva il diritto, un eccesso oggi lo chiameremo, di legittima difesa, che consentiva di utilizzare fino all'estremo la violenza possibile per fermare l'abigeato; era considerato il furto di bestiame tanto grave che metteva addirittura in pericolo l'esistenza di un nucleo familiare, da consentire a chi difendeva il gregge, la piccola mandria di arrivare fino all'uccisione del ladro, considerata lecita. Anche nel subentro delle normative italiane, per un determinato periodo è stato considerato un esimente il fatto di considerare, da storia memorabile chiaramente, questo comportamento come un comportamento che si consentiva in quelle determinate situazioni.

Pensiamo cosa vuol dire farsi giudicare da un giudice che non capisce niente di contesto che è completamente avulso dai costumi del luogo, che addirittura parla una lingua diversa da quella dell'imputato, il cui imputato, spogliato tra il resto dei beni, non è neanche in grado di portare a sua discolta qualche prova, qualche teste che gli consentisse di avere il giusto processo.

Ultima cosa che mi sento di aggiungere è la mancata motivazione. Il giudice straniero manderebbe il famoso mandato di arresto e l'autorità italiana dovrebbe soltanto impacchettarlo e consegnarlo. Una autentica deportazione.

Viceversa, l'autorità italiana potrebbe rifiutarsi motivando il diniego. Allora un mandato di arresto viene spiccato senza alcun obbligo di motivazione, viceversa il giudice italiano, per contrapporsi a questo atto dovrebbe motivare il proprio diniego. Anche qui siamo su due livelli e non possiamo accettare nemmeno questa impostazione.

Vado a chiudere dicendo che il problema dell'interagire con forze più che altro di polizia, oltre che giudiziarie, è sicuramente un problema reale; i reati hanno sempre più dei legami che coinvolgono più luoghi ed è opportuno che esistano collaborazioni in questo senso tra le autorità di uno e dell'altro paese, però è anche opportuno garantire che i cittadini non potessero, nemmeno nell'ipotesi più remota, essere soggetti ad un arbitrio, ragioniamo qua in un clima che è un'assemblea politica, che per ragioni che nulla hanno a che fare con le azioni compiute, ma tendenzialmente ideologiche, potesse essere perseguito senza la possibilità di avere la giusta difesa.

Esistono le convenzioni, esistono le leggi sull'estradizione, chiaramente devono essere recepite, devono essere bilaterali, questa deve essere la strada, ma ogni cittadino deve avere la massima garanzia dal proprio ordinamento, dai propri principi e la Costituzione italiana, in questo senso, salterebbe a tre quarti, perché tra i principi più importanti la libertà, la garanzia, il giusto processo e la conoscibilità, la certezza del diritto salterebbero in una sola volta.

Credo che illustri giuristi abbiano scritto testi importantissimi, da andarseli a rileggere per essere pronti a giustificare le nostre posizioni verso l'esterno, ma crediamo di sostenere vivamente questo Voto, perché al nostro Governo deve arrivare questo segnale che noi rappresentanti di una piccola, periferica comunità comunque lanciamo come segnale di estremo pericolo.

**PRÄSIDENT:** Danke!

Frau Kollegin Unterberger, bitte.

**UNTERBERGER:** Danke, Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte einmal vorausschicken, dass dieser europäische Haftbefehl, wie wir ihn da bezeichnen, auf eine Rahmenentscheidung des Rates für Justiz und Inneres der Europäischen Union zurückgeht und alle Staaten verpflichtet, innerhalb von Jänner 2004 dieses Gesetz zu ratifizieren, das den europäischen Haftbefehl vorsieht. Italien ist schon säumig und der Sinn der ganzen Sache ist natürlich eine Vereinfachung der Auslieferung, die Zusammenarbeit der Gerichtsbehörden, der Staatsanwaltschaften usw. Vorher war es vorgesehen, dass für jede Auslieferung die Ermächtigung des Ministeriums gegeben werden musste und mit diesem neuen Gesetz möchte man vor allem die politische Kontrolle ausschalten und die Entscheidung, ob eine Auslieferung notwendig ist oder nicht, völlig den Justizbehörden überlassen. Natürlich bringt jedes europäische Gesetz, das Kompetenzen betrifft, die sonst im nationalen Bereich sind, eine Abtretung eines Teiles der Souveränität jeden Staates an die übergeordnete Organisation Europäische Union mit sich. Aber natürlich muss man da die grundsätzliche Entscheidung treffen: will man der Europäischen Union angehören? Will man an einem europäischen Rechtsraum arbeiten oder möchte man die nationale Souveränität nicht antasten und alle diese

Entscheidungen nur im nationalen Rahmen treffen? Die Bedenken, die die Kollegen jetzt gegen diese Umsetzung des europäischen Haftbefehls geäußert haben: mir kommt vor, sie haben einen anderen Gesetzesvorschlag vor sich als ich ihn habe, denn die meisten Bedenken sind ganz einfach falsch dargestellt.

Zum ersten, was die Kompetenz anbelangt: Wir wissen alle, im Strafrecht herrscht die territoriale Kompetenz, d.h. die Straftat wird in erster Linie dort verfolgt, wo sie begangen wurde. Ich kann in diesem Gesetz über den europäischen Haftbefehl keinen Artikel finden, der diese Kompetenz abändern würde.

Zum zweiten: diese Angst, es würde die sogenannte „doppia punibilità“ ausgeschaltet bzw. man könne in einem fremden Staat wegen einer Tat verurteilt werden, die in Italien keine Straftat darstellt. Dann möchte ich auf den Art. 7 verweisen. Der Grundsatz ist „L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale“. Der Art. 8 zählt verschiedene Straftaten taxativ auf, bei denen auf diese „doppia punibilità“ verzichtet wird. Bei diesen Straftaten kann die Auslieferung also erfolgen, auch ohne dass die Straftat genau einer italienischen Straftat entspricht, aber immer mit der Ausnahmeregelung „se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dá luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza senza propria colpa della norma penale dello stato membro di ammissione alla base della quale è stato emesso il mandato di arresto europeo“. Also auch hier taxative Aufzählung und eine Klausel, dass jemand nicht ausgeliefert werden kann, wenn er nicht wusste, dass die Straftat in dem Staat, wo er sie begangen hat, eine Straftat darstellt.

Zum anderen stimmt es absolut nicht, dass eine ausländische, juristische Autorität eine Auslieferung beantragen kann, ohne dass dies in Italien von irgend jemandem kontrolliert wird. Die Kontrolle liegt beim Oberlandesgericht des Justizbezirks, wo die Straftat begangen wurde und dieses Appellationsgericht hat zu kontrollieren, warum die Auslieferung verlangt wird. Also eine ganze Reihe von Informationen im Art. 6, die mit dem europäischen Haftbefehl mitgegeben werden müssen und wo das Oberlandesgericht die Entscheidung hat, ob sie der Auslieferung stattgibt oder nicht bzw. ob sie weitere Informationen einholt. Völlig abwegig ist die Argumentation des Kollegen Pius Leitner, der den europäischen Haftbefehl als Einschränkung des Minderheitenschutzes und der Meinungsfreiheit bezeichnet und es ist damit begründet, dass eine dieser 32 taxativ aufgezählten Straftaten, wegen der die Auslieferung vorgenommen werden kann, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus vorsieht. Zu allererst frage ich mich, was Fremdenfeindlichkeit und Rassismus mit Meinungsfreiheit und Minderheitenschutz zu tun haben. Zum zweiten steht da nicht nur Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, sondern „incentivare pubblicamente alla violenza con manifestazioni di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di tale gruppo a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata ovvero dell'origine nazionale o etnica, esaltare per razzismo o xenofobia i crimini contro l'umanità.“ Also wenn der Kollege Pius Leitner die Sorge hat, dass, wenn diese Straftat verfolgt wird, die Meinungsfreiheit oder der Minderheitenschutz eingeschränkt wird, dann muss ich wirklich sagen, dass er Probleme mit den Grundsätzen unserer

Rechtsordnung hat, weil zwischen Gewalttaten aus rassistischen Gründen bzw. rassistischer Fremdenfeindlichkeit und Minderheitenschutz liegen wirklich Welten. Ich denke, dass es eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen europäischen Staaten braucht, vor allem in einer Zeit, wo wir alle wissen, dass schon aufgrund des Terrorismus die Zusammenarbeit verstärkt werden muss und ich denke, dass Italien eine sehr ausgeprägte Tradition hat, was die Garantien im Strafprozess anbelangt. Italien hat die garantistischste Strafprozessordnung von ganz Europa und genauso garantistisch im Rahmen der Zusammenarbeit ist dieses Gesetz und deswegen glaube ich, dass die hier geäußerten Bedenken zum Teil auf völlig falschen Voraussetzungen beruhen und zum Teil auch einfach nicht haltbar sind.

**PRÄSIDENT:** Danke, Frau Kollegin.  
Das Wort hat der Abg. Viganò.

**VIGANÒ:** Chiedo, Presidente, se è possibile spostare a dopo pranzo l'intervento, per non interromperlo.

**Assume la Presidenza il Presidente Magnani**  
**Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz**

**PRESIDENTE:** Va bene, se non riesce a finire l'intervento in dieci minuti, ci diamo appuntamento alle ore 15.00.  
La seduta è sospesa. Grazie.

*(ore 12.51)*

*(ore 15.01)*

**Presidenza del Presidente Magnani**

**PRESIDENTE:** Prego procedere all'appello nominale.

**ANDREOTTI:** *(segretario): (fa l'appello nominale)*  
*(Sekretär): (ruft die Namen auf)*

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Riprendiamo i lavori.  
Ha chiesto di intervenire il cons. Viganò. Ne ha facoltà.

**VIGANÒ:** Grazie. L'intervento della collega Unterberger mi ha rinfrancato, perché dopo aver ascoltato tutti gli altri interventi cominciavo a chiedermi se avessi sbagliato oggetto della discussione di oggi, perché mi ero fatto un'altra idea francamente riguardo al cosiddetto mandato di arresto europeo. Per la verità è un titolo un po' infelice, forse sarebbe meglio parlare di cooperazione giudiziaria fra gli Stati europei. Certo è materia delicata e spinosa, che richiede tutte le cautele del caso.

In questo intervento a me preme mettere in evidenza gli aspetti positivi di questo provvedimento, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, le procedure di consegna tra Stati membri.

L'obiettivo fondamentale di questo provvedimento è quello di facilitare e rendere più veloce la procedura di consegna delle persone ricercate per motivi di giustizia tra gli Stati dell'Unione europea, materia oggi regolata da alcune convenzioni. Tali procedure, quella dell'extradizione, prevedono una lunga serie di adempimenti che spesso portano a tempi di decisione di mesi, se non addirittura di anni, spesso incompatibili con le esigenze di indagine e di giustizia e fonte anche di lunghi periodi di detenzione in paesi stranieri delle persone ricercate.

Si propone questo obiettivo con alcuni strumenti, innanzitutto l'abolizione di ogni ruolo decisionale dei governi, la procedura viene completamente giudiziaria, vale a dire si risolve in un rapporto tra le autorità giudiziarie del paese richiedente e del paese richiesto, senza alcuna discrezionalità politica nella decisione, come avviene oggi nelle mani, ad esempio, del ministro della giustizia che ha sempre l'ultima parola.

C'è chi può guardare a questi strumenti con preoccupazione, io credo si possa guardare anche invece da un punto di vista costruttivo per facilitare la collaborazione e la cooperazione tra Stati. Un altro strumento è quello della abolizione di verifiche superflue, d'ora in poi nell'ambito dell'Unione europea lo Stato destinatario di una richiesta di consegna di persona ricercata non può rifiutarsi, secondo la decisione quadro, appellandosi a diversità della procedura penale nazionale.

Non dimentichiamo che in questo momento la Spagna nega la consegna all'Italia di una serie di camorristi, condannati in Italia in via definitiva per reati gravissimi, in quanto il processo in Italia si è svolto in contumacia, istituto che la Spagna non conosce.

Per quanto riguarda la garanzia dei diritti del ricercato, questi diritti sono ampiamente garantiti, forse in maniera più efficace di quanto avviene finora. Intanto questa procedura garantisce tempi certi e rapidi, la decisione presa entro 60 giorni, prorogabili a 90, è garantita una tutela legale, in situazioni particolari la consegna allo Stato richiedente può essere negata se il ricercato è già stato giudicato nell'Unione europea per lo stesso reato e c'è un'importante clausola antidiscriminazioni che dovrebbe tranquillizzare gli estensori ed i firmatari del Voto che stiamo discutendo. Infatti la decisione quadro prevede che, qualora vi siano elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto europeo sia stato emesso, al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, la sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali, oppure che la posizione della persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi, lo Stato richiesto può rifiutare la consegna della persona ricercata.

Per quanto riguarda la legge italiana di attuazione, tutti siamo a conoscenza degli eventi di questi ultimi giorni, che ha portato all'approvazione in commissione e poi in prima istanza alla Camera, di un testo che però stravolge essenzialmente il primo disegno di legge. Sappiamo anche i risultati di questa prima votazione, chi si oppone per motivi opposti, la Lega perché lo ritiene un provvedimento liberticida, D.S. e Margherita si sono opposti per altri

motivi, perché il testo così come approvato cambia completamente la sostanza del primo disegno di legge, l'approvazione di gran parte della maggioranza e l'astensione di altri partiti della sinistra.

Questo forse è anche un indice che la materia richiede approfondimenti e cautele, però non è certo opponendosi a qualsiasi provvedimento che facilitiamo quella unità dell'Europa che è quanto mai necessaria, dopo avere ottenuto il grande risultato dell'unione monetaria. Questo sappiamo non basta, ci deve essere uno sforzo anche per un'unione di tipo politico e la strada passa anche per una cooperazione giudiziaria.

Al riguardo, in queste settimane, è stata fatta propaganda con alcuni pretesti che in realtà sono delle autentiche bufale, ad esempio è stato utilizzato l'argomento del giudice turco. Con il mandato di arresto europeo, in pratica, qualcuno teme che un giudice straniero può ordinare la cattura di un cittadino italiano per un fatto commesso in Italia, che da noi non è considerato reato. Si diceva, da parte di alcuni parlamentari, che domani un giudice turco potrà arrestare un cittadino italiano, magari per reati di opinione o per razzismo ai danni degli islamici. Questa propaganda e questa pubblicistica è falsa, perché la decisione quadro mira soltanto a snellire la procedura della consegna dei ricercati e non muta in alcun modo la giurisdizione e la competenza dei giudici dei vari paesi. Ciò significa che ciascuno rimane giudice solo a casa propria, esattamente come è sempre stato finora.

Per quanto riguarda il timore della riduzione dei diritti, il mandato di arresto europeo si fa carico in modo più efficace di come avviene oggi della tutela dei diritti della persona di cui si chiede la consegna.

In conclusione noi crediamo che, pur con tutte le cautele davanti ad un tema delicato e spinoso come quello della collaborazione giudiziaria, il mandato di arresto europeo non è da considerarsi il punto di arrivo nella cooperazione penale, bensì il punto di partenza. Sappiamo che il lavoro non sarà facile, è necessario uno sforzo considerevole per dare completa applicazione a questo nuovo strumento di cooperazione giudiziaria, senza minare le fondamenta del nostro sistema, che riposano sui principi generali e sulle garanzie stabilite in Costituzione.

Per queste considerazioni, in ogni caso, il gruppo della Margherita ritiene di votare contro la proposta di Voto in discussione. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Viola. Ne ha facoltà.

**VIOLA:** Grazie, Presidente. Innanzitutto una considerazione riferita a quest'aula, perché il Voto presentato dal cons. Leitner ed altri colleghi, riafferma indirettamente anche il valore di quest'aula, perché rispetto all'allargamento dell'Unione europea, rispetto alle tematiche che sempre più verranno sul tappeto, riafferma un ruolo anche in prospettiva che questo consesso può avere, che è quello di essere interlocutori attenti e responsabili rispetto anche ad alcune tematiche che vengono avanti nel contesto comunitario, rispetto alle quali la soglia di attenzione deve essere alta, non per difenderci, ma per valorizzare appieno questo processo di allargamento, che peraltro ha portato recentemente ai 10 Stati nuovi dell'Unione europea.

La domanda per un certo verso, anche rispetto a quello che ha appena affermato il cons. Viganò, che ha fatto delle affermazioni in alcuni aspetti condivisibili, è: cosa è l'Europa e cosa restano gli Stati nazionali? Nella concezione occidentale della democrazia ci sono due elementi che sono tipicamente nazionali, anche in qualsiasi federazione rispetto alla quale possiamo notare queste cose, parlo nell'occidente in generale. Questi due elementi, senza tardarmi sugli altri, sono fisco e giustizia. Sul fisco e sulla giustizia la sovranità rimane sempre dello Stato, anche se federato all'interno di un'area più grande, come in questo caso l'Unione europea, rispetto alla quale peraltro manca ancora una convenzione, per cui evidentemente c'è anche un problema di ruoli, di responsabilità, di soggettualità e quindi anche di prospettive.

Per tornare all'argomento, posto in modo molto interessante dai cons. Leitner ed altri, va detto che il mandato ed anche la decisione quadro cui si riferiva il cons. Viganò, parte da due considerazioni fondamentali, che sono la cooperazione in campo della giustizia, ma anche le due questioni di estrema attualità, rispetto alle quali ogni giorno i giornali ci riportano fatti alla nostra attenzione, che sono la questione del terrorismo e la questione delle grandi associazioni a delinquere, che sono sempre più internazionali e sempre meno controllabili a livello puramente statale.

Rispetto a questa esigenza sacrosanta di una collaborazione tra i vari Stati, all'interno dell'Unione europea, per perseguire finalità di giustizia evidentemente quanto statuito dalla decisione comunitaria lascia un vulnus enorme rispetto all'applicabilità. Evidentemente se il principio di partenza può essere interessante, la concretizzazione oggettiva desta parecchie perplessità di ordine giuridico e perplessità in ordine anche alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

A questo livello anche la relazione allegata al Voto, che è la relazione del dott. Agnoli, che peraltro è un magistrato ed ha parecchia esperienza in materia, si riferisce non a quanto la Camera recentemente ha approvato, ma alla base di partenza, rispetto alla quale tale situazione va affrontata, che è appunto la decisione comunitaria. In ordine a questo mi sembra che una presa di posizione chiara, netta in proposito sia del tutto ragionevole, anche rispetto ad un atteggiamento responsabile nel contesto nazionale prima e comunitario poi.

Tra l'altro questo Voto è stato fatto prima di tutte le vicende affrontate poc'anzi dal cons. Viganò e peraltro anche il dispositivo dice semplicemente *"affinché si attivi per evitare che il mandato di arresto europeo venga introdotto in questi termini"*. Questi termini sono le sottolineature fatte anche da chi mi ha preceduto e che evidentemente provocano, devono responsabilizzare anche un'aula come la nostra che ha delle responsabilità oggettive rispetto ai propri cittadini.

Mi permetto solo un accenno, rispetto quanto affermato dal cons. Viganò. E' vero che ogni giudice è tale a casa propria, il problema vero è che la casa propria non è più il distretto, il riferimento della Corte d'appello piuttosto che altre circoscrizioni grandi o piccole all'interno dello Stato nazionale, il problema vero è che come era stato previsto dall'Unione europea, la casa propria, era l'Europa in quanto tale.

Effettivamente questo è il punto, nel senso che le legislazioni variano tantissimo di Stato in Stato, ha fatto l'esempio della Spagna il cons. Viganò, ma si potrebbero fare mille esempi, rispetto ai quali la normativa differisce anche nella difesa di certi diritti fondamentali della persona. Per cui il problema vero è che l'adeguamento, perché questo è richiesto, la decisione comunitaria non prevede semplicemente un'applicazione sic et simpliciter della decisione comunitaria, ma prevede un adeguamento. Mi pare di poter dire che il Voto va proprio nel verso, che peraltro è stato anche in parte già recepito da quanto ha deciso la Camera, di un adeguamento ragionevole nel massimo rispetto degli ordinamenti nazionali, salvaguardando quindi i nostri principi costituzionali, la nostra Costituzione non può in alcun modo essere toccata, non tanto e non soltanto rispetto alla Carta in quanto tale, ma rispetto alla difesa di alcuni principi e valori, in riferimento ai diritti fondamentali della persona, che effettivamente la decisione, così com'è a livello comunitario, non pone delle salvaguardie sufficienti.

Il problema non è, a mio modo di vedere, dire di no al mandato europeo, ma è dire di no a questo mandato europeo, per cui ribadisco la piena condivisione sia del Voto, anche se antecedente a quanto discusso alla Camera, sia al fatto che il problema è evitare che il mandato europeo venga introdotto nei termini che la Comunità europea ha consigliato. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Andreotti. Ne ha facoltà.

**ANDREOTTI:** Grazie, Presidente. Innanzitutto volevo sottolineare la positività in sé del Voto, nel senso che in un clima di totale e generale disattenzione per le cose dell'Europa, ci si appassiona all'Europa soltanto quando gli avvenimenti in cui l'Europa dovrebbe essere protagonista, possono venire strumentalizzati esclusivamente a fini di politica interna, esprimo la mia soddisfazione perché alcuni colleghi, Pius Leitner primo firmatario, hanno ritenuto di occuparsi di questioni europee anche al di là di queste cose.

In effetti, credo che troppe cose che avvengono in Europa passino sotto silenzio in Italia o nella totale dimenticanza dell'importanza che poi essi andranno ad esercitare sui cittadini.

Indubbiamente il mandato di arresto europeo è una questione non secondaria ed il Voto, ancorché sia vero quello che hanno detto i colleghi che sono intervenuti a nome della SVP o della Margherita, è vero che il Parlamento italiano ha profondamente modificato il testo originario, previsto come disegno di legge, è altrettanto vero però che la raccomandazione europea poggia su altri presupposti e la raccomandazione europea è esattamente quello che dice il Voto, primo firmatario Pius Leitner, nella parte cosiddetta dispositiva.

Quindi dobbiamo prestare estrema attenzione, proprio perché l'affermazione di un principio, di per sé positivo, non porti poi a degenerazioni che diventano in qualche maniera liberticide. Personalmente quando ci troviamo di fronte a problemi giuridici non è facile distinguere la bontà o meno di una norma e l'efficacia o meno di una norma, perché vediamo che in qualsiasi sistema giuridico poi alla fine, anche in presenza di norme estremamente precise e puntuali e circostanziate, comunque sorgono sempre difficoltà interpretative, comunque il mondo si divide sempre tra giustizialisti e garantisti.

Ora non c'è dubbio che, almeno personalmente, mi sono da sempre iscritto nella categoria dei garantisti, sono sempre stato garantista e tale rimango, sia a livello interno, sia nei confronti delle normative europee.

E' vero che l'Europa non può essere solo euro e quindi l'Europa non può essere solo l'Europa economica e dei grandi potentati economici o delle grandi direttive di carattere economico, ma deve essere qualcosa di più, però mi fa un po' specie che si passi dall'Europa economica all'Europa del diritto penale, saltando completamente l'Europa della politica e quanto sta avvenendo nel campo della politica estera, credo che sia un esempio per tutti, un'Europa che ha cinquanta politiche estere con 25 paesi presenti oggi in Europa, perché non c'è la politica estera dei vari paesi, ma ogni paese ha politiche estere differenziate. E' un paradosso, però è un paradosso che mi sembra abbastanza calzante.

Altra cosa. Capisco che le intenzioni del "legislatore europeo" siano intenzioni buone e che abbiano come finalità quella di prevenire determinati fenomeni criminosi, però sappiamo benissimo che nel campo penale una cosa sono le motivazioni che stanno alla base di una norma, altra cosa è il testo scritto, puntuale, preciso, specifico di quella norma.

Lo vediamo anche negli Stati federali più evoluti che c'è sempre una distinzione molto netta tra quelli che sono i reati di tipo federale e quelli che sono i reati perseguibili all'interno dei singoli Stati. Anche lì motivi di discussione e di contrasto ce ne sono parecchi, anche se i reati sono sempre previsti in maniera estremamente puntuale, dettagliata e precisa, come vuole il nostro codice di procedura penale.

Nella direttiva europea sono previsti 32 fattispecie di reato, di cui alcune sinceramente lasciano perplessi, mi riferisco anche alla nota stilata dal giudice Agnoli quando si parla di xenofobia. La xenofobia in termini politici o nell'accezione politica può essere anche qualche cosa di estremamente pesante, di estremamente riprovevole, di estremamente negativo, di estremamente censurabile e condannabile, però se noi andiamo a vedere il reale significato di xenofobia e chi ha un minimo di domestichezza con le terminologie sa che xenofobia vuol dire semplicemente paura. Allora prevedere che sia reato avere paura di qualche cosa, questo mi sembra veramente eccessivo.

Capisco che qui si mescolano questioni politiche con questioni giuridiche, ma proprio per questo dobbiamo essere estremamente cauti e stare attenti a quello che andiamo ad approvare. Se la terminologia politica si può prestare a centomila interpretazioni, anche quella giuridica ahimè si presta a tante interpretazioni, ma bisognerebbe fare in maniera tale che si presti al minor numero di interpretazioni possibili. Che le fattispecie di reato, previste per la possibilità di emissione del mandato di cattura europeo siano puntuali, precise, dettagliate, minuziosamente descritte e non siano vaghe, generiche e quant'altro, anche se la norma giuridica deve essere generale ed astratta per definizione, di questo me ne rendo conto, ma su questo dobbiamo stare estremamente attenti, anche per le conseguenze che ne possono derivare ai cittadini.

In genere gli Stati federali sono stati sostanzialmente abbastanza omogenei su alcune questioni fondamentali, come ad esempio quelle della

lingua, negli Stati Uniti d'America ci sono sostanzialmente due lingue, si parla inglese e spagnolo; in Svizzera si parla tedesco, italiano, francese; in Germania si parla sostanzialmente solo il tedesco; in Europa - non lo è ancora - ci auguriamo tutti uno Stato federale, in cui 15 paesi parlavano 13 lingue, ci sono 13 interpreti di 13 lingue ufficiali nell'Europa dei 15 e nell'Europa dei 25 ci saranno 23 interpreti ufficiali su 25 Paesi.

Pensate a cosa può andare incontro qualcuno che si trovi ad avere a che fare con la giustizia europea in un paese magari estremamente distante per cultura, per mentalità, per tradizione e per lingua; ecco perché ritengo che in questo campo le cautele non siano mai troppe.

So che è stato presentato un emendamento alla parte dispositiva del Voto. Dichiaro la mia volontà di votare comunque il Voto, sia nel testo originale, perché il testo originale si riferisce al mandato di cattura europeo, così come proposto, così come ventilato a livello europeo, non così come modificato dal Parlamento italiano e comunque l'emendamento mi pare sia migliorativo della dizione originaria, per cui non può che trovare anch'esso la mia totale adesione; ovvio che preferirei venisse votato il Voto con l'emendamento testé presentato. Grazie.

**PRESIDENTE:** Dai firmatari del Voto è stato presentato l'emendamento prot. n. 865, che recita: la parte dispositiva è così sostituita: "affinché l'approvazione del mandato di arresto europeo avvenga nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione italiana."

Qualcuno vuole illustrare l'emendamento? La parola al cons. Leitner.

**LEITNER:** Danke, Herr Präsident! Nur ganz kurz, hier braucht es keine weiteren Erläuterungen. Es ist klar, dass der Begehrensantrag am 14. Jänner eingereicht wurde und in der Zwischenzeit – wie wir wissen – sich das Parlament damit beschäftigt hat und auch Änderungen vorgenommen hat. Wer genau liest und nicht nur versucht, die Dinge hinein zu interpretieren, die er gerade für opportun hält, der hat feststellen können, dass die Einbringer nicht gegen den Haftbefehl an und für sich sind, sondern nur in diesem Sinne, wie er ursprünglich vorgeschlagen worden war, was zum damaligen Zeitpunkt bekannt war. In der Zwischenzeit hat es Änderungen gegeben und ich muss auch hier zugeben, dass ich nicht genau weiß, was in der Abänderung der römischen Abgeordnetenkammer alles genau drinnen steht. Das ist erst vor wenigen Tagen geschehen, als die Abgeordnetenkammer bei 202 Jastimmen, 157 Neinstimmen und 30 Enthaltungen einen Text genehmigt hat. Wenn wir aber hier eine Änderung bringen, dann sollen die bestehenden Garantien in der Verfassung aufrecht erhalten bleiben und ich denke, dass wir das vom Parlament verlangen können. Nicht mehr und nicht weniger soll mit diesem Abänderungsantrag erreicht werden und ich bedanke mich hier auch für die Anregung bei Carlo Andreotti, die er mir hier gemacht hat und ich denke, es kommt dem nahe, was wir eigentlich wollten. In der Zwischenzeit hat es eine Veränderung gegeben und mit dieser allgemeinen Bestimmung, dass die grundsätzlichen Garantien der italienischen Verfassung aufrecht bleiben müssen, denke ich, kann doch jeder leben. Dies gilt auch für alle anderen

Dinge, die hier aufgezeigt worden sind, die teilweise sehr konträr sind, aber das möchte ich in der Schlussabstimmung noch eingehender erläutern.

Dies nur zum Änderungsantrag.

**PRESIDENTE:** Ci sono 5 minuti a disposizione per intervenire sull'emendamento.

Ha chiesto di intervenire il cons. Giovanazzi. Ne ha facoltà.

**GIOVANAZZI:** Grazie, Presidente. E' chiaro che intervengo sull'emendamento, perché avrei voluto intervenire in discussione generale, anche se noi interveniamo in questo caso non come legislatori, perché non abbiamo la facoltà di modificare una legge la cui competenza è dello Stato, però interveniamo esprimendo il nostro punto di vista e credo si possa fare come rappresentanti delle istituzioni locali, ma anche come cittadini, perché la stesura della proposta di mandato europeo, così come era stata presentata, avrebbe dovuto preoccupare un po' tutti. Quando si parla di Europa non si riesce mai ad arrivare alla fonte da dove arrivano queste norme, partono magari con un obiettivo e poi ne ottengono un altro, proprio perché intervengono una serie di modifiche che sono poi frutto di tutti questi interventi anche dei rappresentanti dei vari paesi.

Ho l'impressione che questa proposta, come è stata formulata inizialmente e sulla quale non sono contrario, sicuramente va fatta, perché la cooperazione ci deve essere, perché siamo tutti d'accordo di combattere, ad esempio, il terrorismo, ma estenderla a tutti quei reati che ritroviamo qui dentro ed a cui faccio riferimento inizialmente c'erano, è un pericolo per tutti.

Non ho conoscenza nella materia, lo ha fatto in modo più dettagliato il collega Morandini, anche perché è magistrato del TAR, non ho conoscenza e mi esprimo da comune cittadino, però sono preoccupato perché da parte di qualcuno mi è stato detto che questo è un golpe della sinistra della Magistratura, mi è stato detto, io non l'ho neanche pensato in quanto non conosco a fondo la materia.

I riferimenti che ha fatto il cons. Viganò me lo confermano un pochino, perché credo che non si possa sostenere un provvedimento solo perché si ha il timore che intervenga il ministro della giustizia, si vuole esautorarlo e si vuole estendere la competenza a livello europeo, assolutamente no, per eliminare cosa? L'influenza che magari qualcuno pensa possa avere un ministro della giustizia o qualcosa del genere!

Credo che vadano rispettati i diritti contenuti nella Costituzione e noi non possiamo, nel modo più assoluto, condividere l'impostazione che è stata data a questa proposta, per quanto riguarda il mandato di arresto europeo e pertanto mi trova d'accordo sui motivi che hanno ispirato la presentazione di questo Voto, cons. Leitner e mi sento di dividerlo. Considerando che nel frattempo sono intervenute delle modifiche migliorative rispetto al testo originario e che questo, per un certo verso, mi tranquillizza, ma quanto contenuto in questo Voto mi trova d'accordo, perché il mandato di arresto europeo deve essere finalizzato per determinati reati e ci deve essere la sovranità dello Stato all'interno del proprio territorio e non credo assolutamente che si possa modificare l'ordinamento giudiziario in questo senso.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Bondi. Ne ha facoltà.

**BONDI:** Signor Presidente, alcune considerazioni che forse vale la pena di fare.

Anzitutto se noi leggiamo il primo passaggio di questo Voto desta qualche perplessità, togliamo l'inciso e leggiamo la frase principale che recita: *La criminalizzazione del "razzismo e della xenofobia", è in palese contrasto con il principio di diritto internazionale relativo alla tutela delle minoranze.*

Ora credo che la criminalizzazione del razzismo sia tutto meno che essere in contrasto con la tutela delle minoranze. L'avv. Andreotti, di cui mi onoro di essere collega, fa riferimento al fatto che xenofobia significa paura dello straniero, pedofilia significa amante dei bambini, ma il reato di pedofilia mi pare sia, di per sé, un reato assolutamente inaccettabile e credo che non userebbe lo stesso argomento per sostenere che la pedofilia è un modo diverso per dire che sono amanti dei bambini. Quindi mi pare evidente che in questo ragionamento "xenofobia" è una parola che viene utilizzata per rafforzare l'elemento assolutamente negativo che è quello del razzismo.

Detto questo, c'è un altro passaggio che mi preme sottolineare, rispetto al fatto che in questo Voto si fa riferimento esplicitamente a quello che è il pensiero del magistrato Carlo Alberto Agnoli. Mi limito a fare un'osservazione, se dovessi, da avvocato, dare un parere alla SVP, all'Union Valdotaïne ed al Partito Autonomista Trentino, consiglierei di fare una querela per ingiuria, per diffamazione, perché se leggiamo a pag. 11 quello che scrive, recita testualmente: Quando di fronte a massicce immissioni di stranieri su un dato territorio, la cosiddetta "xenofobia" si generalizza ed eventualmente si organizza, essa si esprime in associazioni o partiti che propugnano il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni e dei valori locali. Ne sono radicate e ben note espressioni in Italia la *Südtiroler Volkspartei* e l'*Union Valdotaïne*, ma anche il *Partito Autonomista Trentino*.

Tradotto significa che questi tre partiti, che sono organizzati su base xenofoba per quello che dice, l'unica cosa che potrebbero fare è presentare una querela, non potendosi riconoscere quali organizzazioni basate sulla xenofobia, per buono o cattivo che questo termine possa avere quale significato.

Prosegue a pagina successiva: *vi sono partiti politici che nella loro interezza sono votati*, sulla base appunto che si sarebbero organizzati in quanto xenofobi, cioè aventi paura del diverso, cosa che non mi pare essere né la SVP, né l'Union Valdotaïne e neppure il Partito Autonomista Trentino, ma questi partiti così organizzati, cita esplicitamente: *toccherà alla SVP, colpevole di alimentare tensioni razziali.*

Ora credo che in tutta la sua storia la SVP non abbia mai ed in alcun modo fomentato tensioni razziali e credo che il solo fatto di essere accostata ad un'organizzazione che potrebbe sostenere queste tensioni, sia di per sé, se non ingiurioso, poco lontano da un sentimento di questo tipo.

Per queste ragioni, oltre che per quanto hanno dichiarato i consiglieri che mi hanno preceduto nel dire che non voteranno il Voto, anche la Sinistra Democratica Reformista non voterà questo Voto, neppure così come emendato nel documento proposto, che mantiene la parte della premessa con un dispositivo che è in parte pleonastico, perché che sia mantenuto all'interno della

Costituzione italiana mi pare evidente e che in parte però, mi consentirà il collega Pius Leitner se lo tengo come documento, perché credo sia la prima volta che ci si richiama da parte di quel gruppo alla Costituzione italiana come elemento di garanzia per quanto riguarda le minoranze e quant'altro. Con questo ho chiuso. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Catalano. Ne ha facoltà.

**CATALANO:** Soltanto per manifestare un certo imbarazzo su questo tipo di Voto, anche perché sulla questione del mandato di arresto europeo, nella commissione giustizia alla Camera, si è svolto un serrato dibattito intorno proprio agli aspetti non garantisti delle norme che venivano proposte, se non sbaglio il primo firmatario mi pare fosse l'on. Kessler. In tema di giustizia, quando il primo firmatario è un pubblico ministero, ho sempre qualche campanello di allarme che suona rispetto alla visione garantista, che è un pochino come una malattia professionale che ognuno ha nei suoi campi, a volte i pubblici ministeri, dal punto di vista delle garanzie, non è che siano necessariamente quelli più quotati in materia, perché hanno esigenze, visioni di altro tipo, di efficienza, di raggiungimento comunque dei "colpevoli" da colpire ed a volte si cercano delle scorciatoie che travalicano i diritti che la nostra stessa Costituzione pone.

In quella commissione giustizia si è svolto un vero e proprio confronto molto serrato e bisogna dire che alcune parti, come anche è stato sottolineato, sono state modificate, rendendole sì aderenti alla Costituzione. In questo senso non dovrebbe essere pleonastico il richiamo al rispetto delle garanzie costituzionali, ma a volte proprio utilizzando la adesione ad accordi internazionali, poi le norme costituzionali spesso vengono invece passate via, cosa che non deve avvenire su un tema così delicato, come è ovviamente quello che riguarda la libertà personale dei cittadini, argomento di cui stiamo parlando.

Leggo un appunto che proviene dalla Camera dei Deputati, sono state inserite garanzie rispetto al principio di legalità, alla tassatività della norma penale, al requisito della cosiddetta doppia punibilità di cui si parla anche nella relazione. Rispetto ad un testo base, che in effetti conteneva varie e reiterate violazioni, proprio delle garanzie costituzionali, tanto da essere questo mandato di arresto europeo un modo di livellare in basso le garanzie, con un difetto d'origine, quello che prima di ragionare e modificare delle norme del codice di procedura penale che noi abbiamo e che sono estremamente precise e garantiste, forse è il caso di costruire preventivamente uno spazio comune di garanzie, di tutela dei cittadini a livello europeo. Dopo è più semplice ed è più garantista costruire quella doverosa e necessaria cooperazione fra gli Stati appartenenti all'Unione europea, resa ancora più urgente dai livelli della criminalità che è diventata sovranazionale. In effetti c'è una necessità di sempre maggiore cooperazione all'interno dell'Unione europea.

Si è partiti con il piede sbagliato, si è andati immediatamente a cercare norme comuni in tema di mandato di arresto, senza costruire quello schema di garanzie, su cui altrimenti il sistema penale rischia di diventare liberticida.

Ripeto, modifiche ce ne sono state, non su tutti gli aspetti, mi riferisco soprattutto all'art. 8 che è quello che riguarda la tutela della libertà personale rispetto ai reati di opinione. Il mio imbarazzo sta sul Voto che viene presentato. Anch'io, nonostante le modifiche che ci sono state al Parlamento e che sono state così radicali da costringere alcuni dei firmatari di quel disegno di legge a ritirare la firma ed a votare contro, perché lo hanno visto stravolto ed io sono felice che sia stato stravolto, in nome della democrazia e della libertà in questo paese, rimangono delle perplessità, però il Voto che è stato presentato, tanto più per la sua apertura, dove il problema sembra quello della criminalizzazione, del razzismo e della xenofobia, che dobbiamo decidere, a mio avviso è un reato, sicuramente.

Se pensiamo alla costruzione di un'Europa multiculturale, quale essa necessariamente dovrà essere, è evidente che questa deve dotarsi anche di norme antidiscriminatorie, proprio per garantire questo processo che avvenga nella maniera meno brutale, più accogliente possibile.

Da questo punto di vista mi richiamo anche ai rilievi che ha fatto il cons. Bondi in tema di qualificazione, secondo me ingiuriosa, della SVP, dell'Union Valdotaïne e dello stesso Partito Popolare Tirolese, che indubbiamente non hanno mai svolto una funzione di questo tipo e credo che la aborriscano.

Avrei approvato questo Voto se questo Voto fosse stato dall'inizio alla fine esclusivamente una richiesta al Parlamento, nel momento in cui si arrivava all'approvazione definitiva del mandato di cattura europeo, la raccomandazione che questa fosse in linea e fedele a quelle che sono le norme di tutela della nostra Costituzione italiana. Mi sembra che neanche l'emendamento sia per me accettabile, perché non cancella delle premesse che non condivido. Grazie.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Carli. Ne ha facoltà.

**CARLI:** Grazie, Presidente. Desidero iniziare questo breve intervento mettendo in evidenza che sono assolutamente convinto dello spazio comune europeo, inteso per alcuni aspetti anche in materia di giustizia. E' chiaro però che se noi guardiamo anche all'evoluzione del quadro dell'Unione europea, per quanto riguarda le sue competenze in materia di economia, ci accorgiamo che per arrivare al punto in cui siamo arrivati oggi con l'euro, che stamani qualche collega citava, siamo partiti nel 1957 e quindi ci abbiamo messo quasi 50 anni per arrivare a dotare tutti quei provvedimenti normativi, trattati, supporti legislativi necessari, gli accordi politici anche tra gli Stati, per arrivare a dotare l'Unione di un'unica moneta.

Se è vero, come è vero, che all'interno di uno spazio economico comune, qual è l'Unione europea, ci può anche essere l'esigenza proprio nell'ottica di rafforzare anche la cooperazione politica dell'Europa, che è sicuramente un tema sul quale in futuro ci dovremmo confrontare, gli Stati dovranno confrontarsi per rafforzare la dimensione politica dell'Unione, al fine di dare un contenuto, un'anima, rafforzando anche il suo ruolo in materia di coordinamento economico, ma se è vero questo è anche vero che non si possono affrettare i tempi, immaginando di mettere prima dell'azione politica un

cappello giudiziario, costruendo un mandato di arresto europeo senza limite, dove si individuano le 32 fattispecie, che proprio per la vaghezza con la quale vengono poi descritte, possono aprire una serie di ulteriori fattispecie di reato che da 32 possono diventare un numero assolutamente indeterminato.

Forse varrebbe la pena di fare un ragionamento precedente a quello di creare il mandato di arresto europeo, varrebbe la pena creare un codice penale europeo, dove magari gli Stati si mettono d'accordo per individuare quelle che all'interno del nostro continente possono essere individuate come fattispecie di reato, condivise rispetto alle civiltà giuridiche che all'interno di questa Unione a 25 ci sono, perché non dimentichiamoci che l'Europa è fatta di 25 ordinamenti giudiziari diversi e all'interno di questo spazio comune, dove le 25 civiltà giuridiche condividono l'individuazione delle fattispecie di reato, in rapporto a queste che vengono anche assorbite all'interno degli ordinamenti giudiziari, possiamo immaginare che ci sia un mandato di arresto europeo.

Partire individuando il mandato di arresto sulla base di alcuni paletti che sono questa fattispecie, che possono sì essere richiamate con la grande contingenza, con la grande congiuntura che stiamo vivendo adesso, il terrorismo, il problema di un'immigrazione incontrollata, il problema dei grandi traffici illeciti e tutto quant'altro ci possiamo immaginare. Ma non è che in forza di questa urgenza possiamo affrettarci a correre, andando a minare quelle che possono essere le basi di una sana convivenza, anche da un punto di vista della condivisione di uno spazio giudiziario comune, perché una volta che questo ordinamento si è approvato, tornare indietro è difficilissimo.

Allora dobbiamo riuscire a creare le condizioni, affinché in Europa ci possa sì essere uno spazio comune per la giustizia, il mandato di arresto europeo, ma bisogna che venga condiviso all'interno dei singoli paesi che poi vanno a condividere questo tipo di impostazione.

Pertanto credo che le istanze proposte dal Voto, così come l'emendamento presentato, sia condivisibile e vada approvato, proprio per il valore che nel merito il Voto vuole rappresentare.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la cons. Unterberger. Ne ha facoltà.

**UNTERBERGER:** Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mir kommt vor, die Diskussion hier wird immer absurder. Entschuldigen Sie vielmals, aber zum ersten reden wir seit zwei, drei Stunden über ein Gesetz, das nicht in unserer Kompetenz liegt. Abgesehen davon, sprechen die meisten über einen Gesetzesvorschlag, den sie – wie sie selber zugeben – überhaupt nicht gesehen haben. Sogar der Einbringer Pius Leitner hat zugegeben, dass er den Gesetzesvorschlag nicht kennt. Er argumentiert auf der Basis von einem Gutachten, von dem niemand von uns weiß, zu welchem Gesetzesvorschlag es überhaupt erstellt worden ist. Es sind eine Reihe falscher Informationen hier zutage gekommen, über die man lang und breit diskutiert hat und es wurden von Kollegen Gründe vorgebracht gegen diesen europäischen Haftbefehl, die man teilweise teilen kann. Also die Bedenken, dass diese 32 Straftaten, die da angeführt sind, nicht im Detail aufgeführt sind, sondern etwas vage, könnte man teilen, aber dieses Argument hat nichts mit dem Beschlussantrag von Pius Leitner zu tun. Der Beschlussantrag von Pius Leitner sieht im europäischen

Haftbefehl die Rechte der Minderheiten gefährdet und argumentiert oder begründet das damit, dass er sagt, dass eine dieser 32 Straftaten die Fremdenfeindlichkeit betrifft und dass die Minderheitenrechte in Gefahr sind. Deshalb, auch wenn teilweise die hier vorgebrachten Bedenken nachvollziehbar sind, so haben sie nichts mit dem Beschlussantrag von Pius Leitner zu tun. Das Absurdeste – meines Erachtens – ist dieser Abänderungsantrag, mit dem der Regionalrat dem italienischen Parlament sagen soll, bitte macht ein Gesetz, das nicht der Verfassung widerspricht. Also ich denke, dass unsere Parlamentarier in Rom selbst wissen, dass sie die Gesetze so machen müssen, dass sie nicht verfassungswidrig sind. Sollten sie dennoch verfassungswidrig sein, dann wird der Verfassungsgerichtshof dafür sorgen, dass sie abgeschafft werden und ich denke nicht, dass es den Herrn Pius Leitner bzw. unseren Regionalrat braucht, um diese Aufgabe dem italienischen Parlament nahezu legen. Danke schön!

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire la cons. Klotz. Ne ha facoltà.

**KLOTZ:** Ganz kurz zur Geschäftsordnung. Ich möchte nur darauf hinweisen, Frau Dr. Unterberger, dass wir hier im Regionalrat des öfteren Begehrensanträge bzw. Begehrensgesetzentwürfe als Signal gemacht haben. Wir sagen damit nicht, dass wir die besseren Verfassungsrechtler oder Juristen seien, in keiner Weise. Aber diese Möglichkeit ist unserer Geschäftsordnung und im Autonomiestatut ausdrücklich vorgesehen und es betrifft selbstverständlich auch uns hier. Es kann vor allen Dingen Südtirol betreffen. Wir hoffen nicht, dass es wieder einmal Zeiten gibt, wie in den 60er Jahren, aber es betrifft uns auch und das hat gar nichts damit zu tun, ob wir den Parlamentariern in Rom irgendeine Arbeit wegnehmen, streitig machen wollen oder nicht. Es ist ausdrücklich vorgesehen und es hat auch nichts mit den Südtiroler Parlamentariern in Rom (drei in der Kammer und drei im Senat ) zu tun. Aber es hat damit zu tun, dass jeder Regionalrat und jetzt auch der Landtag ein Signal, eine Aufforderung schicken kann. Diese ist umso wertvoller. Ob sie etwas bewirkt (da haben Sie Recht, wenn Sie lachen), ist eine andere Frage, aber die Tatsache, dass sich ein Regionalrat sehr wohl mit etwas befassen kann, was er als wichtig erachtet, das ist in unserer Geschäftsordnung ganz selbstverständlich festgelegt und insofern gibt es an dieser Prozedur keine Zweifel, auch nicht an der Sinnhaftigkeit. Warum nicht? Wir haben es in Zusammenhang mit vielen Themen getan, sonst hätten wir niemals einen Beschlussantrag zu Tschetschenien, zu Palästina machen können oder auch zu anderen Themen, sozusagen internationalen Themen. Aber das ist ausdrücklich vorgesehen.

Infolgedessen völlig in Ordnung und auch richtig, dass man davon Gebrauch macht.

**PRESIDENTE:** Concedo la parola al cons. Leitner, per la replica. In cosa consiste il fatto personale?

**LEITNER:** ...die ich nicht gesagt habe. Eine politische Interpretation steht jeder und jedem Abgeordneten selbstverständlich zu. Aber Dinge einfach so zu verdrehen, wie Sie es jetzt zwei oder drei Mal gemacht haben, das lasse ich mir

einfach nicht gefallen. Ich habe gesagt, ich kenne den letzten Text des Parlamentes nicht und nicht, ich kenne den ursprünglichen Text nicht, Frau Kollegin. Das zum einen. Sie haben heute Vormittag gesagt, ich hätte ein problematisches Verhältnis zum Rechtsstaat. Es mag sein, dass ich den Rechtsstaat anders bewerte als Sie, aber ich möchte, dass es einen Rechtsstaat gibt und ich denke mir, dass es viele Gründe gibt, dass man gegen diesen Rechtsstaat gerade in Südtirol Bedenken haben kann. Ich wünsche der Kollegin Unterberger nicht, dass sie Dinge erleben muss, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, aber das steht ja nicht zur Debatte. Wir sollen bei der Sache bleiben und das Signal setzen – und ich rate der Kollegin Unterberger die Geschäftsordnung zu lesen, was ein Begehrensantrag eigentlich ist -. Wir haben nicht die Kompetenzen, das hat niemand behauptet. Es hat niemand behauptet, dass der europäische Haftbefehl grundsätzlich ein Blödsinn ist, sondern dass er in einigen Teilen nicht sinnvoll ist und für die Minderheit auch gefährlich und dabei bleibe ich. Das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Das muss man schon auseinander halten. Und wenigen Wochen vor den Europawahlen den Leuten das Signal geben: halten wir doch den Mund, überlassen wir dies den römischen Parlamentariern, die wissen schon, was sie zu tun haben. Ich möchte, dass die Bevölkerung in Südtirol weiß, was in diesem Haftbefehl drinnen steht. Es ist unsere Aufgabe, auch zu informieren. Dass die Entscheidung in Rom fällt, wissen wir und weil sie noch nicht endgültig gefallen ist, haben wir die Möglichkeit, unsere Meinung zu äußern und diese Möglichkeit lasse ich mir nicht nehmen, auch nicht von der Kollegin Unterberger

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Divina sull'emendamento. Ne ha facoltà.

**DIVINA:** Grazie, Presidente. In merito all'emendamento distribuito, Presidente, l'unica cosa che noto è che le due firme dei due originari presentatori sono comprensibili, però il testo è stato scritto da qualche altra mano, per cui presuppongo che sia un testo quanto meno concordato con...

Scritto? Se il collega lo ha riscritto probabilmente è perché trovasse una condivisione o qualcuno gli ha suggerito di modificare il dispositivo.

Dirò al collega Leitner che con questo nuovo dispositivo voteremo il Voto, però non posso nascondere che anche se scritto, come è stato scritto, di fatto, questo va a bocciare il mandato di arresto europeo.

Dire che il mandato europeo debba avvenire nel rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione italiana, vuol dire affossare il mandato europeo, così come è stato concepito, che si basa sostanzialmente sullo scardinamento del giudice naturale, che se è un principio della nostra Costituzione non può trovare risposta con un giudice arbitrario, che decide esso stesso di diventare giudice di una certa questione ed il secondo aspetto della competenza territoriale. Noi sappiamo che il sistema delle procure europee sta tentando di ritagliarsi uno spazio proprio di competenza sovranazionale.

Questi sono i nostri timori, chiaramente dovendo rispettare l'uno e l'altro ci può star bene, però viene meno il mandato, è come un po' una tautologia, l'uno non può consentire l'altro, lo approveremo, ma, di fatto, approvando questo diciamo di voler affossare come è nato, come è venuto alla luce il mandato di arresto europeo.

**PRESIDENTE:** Passiamo alle dichiarazioni di voto. Concedo la parola al cons. Lamprecht.

**LAMPRECHT:** Danke, Herr Präsident! Der zweite Versuch zur Stimmabgabeerklärung. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Seit dem 11. September 2001 ist der Druck zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Rahmens für Sicherheit, Freiheit und Justiz, zu der auch die Art. 29 bis 42 des europäischen Vertrages die rechtliche Grundlage bilden, enorm gewachsen. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein Grundbedürfnis und deshalb sind auch diese Initiativen selbstverständlich zu unterstützen. Der so genannte europäische Haftbefehl fügt sich deshalb insofern als wichtiger Baustein in das Programm zur Bekämpfung grenzüberschreitender Straftaten, vor allem globaler Verbrechen, wie zum Beispiel Terrorismus. Es handelt sich hier nicht um eine Entscheidung des Europäischen Parlamentes oder der Europäischen Kommission, sondern um eine im Juni 2002 vom Europäischen Rat erzielte politische Einigung zum europäischen Haftbefehl. Dieser ist in einer Rahmenentscheidung vom 13. Juni 2002 enthalten, die Rahmenentscheidung für Justiz und Inneres Nr. 584/2002, mit der die jeweiligen Mitgliedsstaaten, also auch Italien innerhalb Jänner 2004 sich verpflichteten, sie umzusetzen und zwar in ihr nationales Rechtssystem zu übertragen. Die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt lediglich 8 europäische Mitgliedsstaaten dieser Verpflichtung nachgekommen waren, lässt erkennen, dass vor der Umsetzung in nationales Recht die restlichen Mitgliedsstaaten allesamt Bedenken hegten. Der europäische Haftbefehl, der an die Stelle des bisherigen Auslieferungsverfahrens treten sollte, könnte mit den Verfassungen dieser Mitgliedsstaaten in Einklang gebracht werden und erfordert damit entsprechende Änderungen, die jedoch – so wurde erklärt – falls nötig, innerhalb 1. Mai 2004 abgeschlossen sein sollten. Italien ist also insofern bereits in Verzug in der Umsetzung dieser europäischen Rahmenentscheidung. Was den Stand dieser Umsetzung in Italien betrifft, befindet sich Italien also ohnehin schon in Verzug und unter Zeitdruck. Der entsprechende Gesetzentwurf, von dem einige Kollegen gesagt haben, dass sie ihn inhaltlich nicht kennen – ich habe ihn hier vorliegen, so wie er von der Kammer verabschiedet wurde und dem Senat zugeleitet wurde –, ist bereits letzte Woche und zwar am 13. Mai von der Kammer in erster Lesung genehmigt worden. Aufgrund der klaren Mehrheitsverhältnisse gehe ich wirklich davon aus, dass auch im Senat eine Genehmigung der vorliegenden Fassung – ich betone es, auch wenn sie nicht alle Kolleginnen und Kollegen kennen – über die Bühne geht.

Deshalb sind wir mit diesem Beschlussantrag, auch rein zeitlich ohnehin bereits in Verzug. Die Bemühung der Opposition diese Einführung des Haftbefehles abzulehnen, ist für uns in mehrfacher Hinsicht sicher nicht nachvollziehbar. Einmal aus inhaltlicher Sicht, zum anderen sind wir bereits zu spät und zum anderen würde es auch als einen Verlust der Glaubwürdigkeit Italiens betreffend seiner Zuverlässigkeit in der Umsetzung gemachter Versprechen auf internationaler Bühne führen.

Die SVP-Fraktion im Regionalrat lehnt daher den Begehrensantrag, den die Freiheitlichen, Union für Südtirol und Unitalia bezüglich der Einführung in Italien des so genannten europäischen Haftbefehls eingebracht haben, auch im Lichte folgender Begründungen ab: man weiß nicht genau auf was das beigelegte Gutachten beruht, aber sicherlich nicht auf die vorliegende Fassung, wie sie im Parlament behandelt wird. Die SVP, als traditionsgemäß europaorientierte Partei begrüßt die Einführung des europäischen Haftbefehles, zumal dieses Instrument auf der Ebene der europäischen Gemeinschaft als einheitliches Instrument eine überaus wichtige Maßnahme zur wirksamen Verfolgung und Ahndung von internationalen Straftaten bedeutet. Weiters ist besonders unter dem seit dem 1. September entstandenen Druck zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus als positiv hervorzuheben, dass mit dem europäischen Haftbefehl im Gegensatz zum oftmals langjährigen Verfahren der Auslieferung von Straftätern den verstärkt auf Kooperation setzenden Justizbehörden der einzelnen Mitgliedsstaaten der europäischen Union die Bekämpfung von Terrorismus, Kriminalität, Geldfälschung, um nur einige der meist international begangenen Straftaten zu nennen, durch schnellere Handlungsmöglichkeit erleichtert wird. Vorrangig für die Unterstützung der SVP des europäischen Haftbefehls, ist aber die Tatsache, dass laut Art. 40, wie er im Entwurf im Parlament vorliegt, Entwurf Nr. 2958, die Anwendung dieses Haftbefehls nur für jene Straftaten gilt, die nach dem 7. August 2002 begangen wurden. Für uns ist es wesentlich, dass auch in der Diskussion um die Südtirolaktivisten diese Straftaten also zeitlich vorher begangen wurden. Dessen ungeachtet haben wir auch einige Bedenken in Punkto europäischen Haftbefehl. Zum einen kann die Anwendung des europäischen Haftbefehls sich unter Umständen bei all jenen Straftaten als problematisch erweisen, welche von Staat zu Staat verschieden geregelt werden. Aber im Art. 8 des vorliegenden Gesetzentwurfes wird klar definiert, dass er nur bei solchen Straftaten zur Anwendung kommt, wo vorgesehen ist, dass sie auch in Italien eine Straftat darstellen. Hieran knüpft auch die Befürchtung, dass die Wahrung der Rechte eines Beklagten nicht in vollem Umfang gewährleistet sein könnte und trotz des Art. 2 des Gesetzentwurfes, welcher die Wahrung des Rechtes... (Unterbrechung) ...der Wahrung auf persönliche Freiheit absolut garantiert ist. Wenn hier von Rassismus und Kriminalisierung gesprochen wird, so ist es ganz einfach nicht richtig. Deshalb betrachten wir den europäischen Haftbefehl als wichtiges Instrument, um die dritte Säule der EU-Verträge zur Schaffung eines integrierten Raumes für Sicherheit und Justiz zu gewährleisten. Dennoch darf der Preis einer wirksamen Bekämpfung von internationaler Kriminalität nicht in der Minderung des Rechtes des Einzelnen im Strafverfahren und im Strafvollzug führen, aber die vorliegende Fassung im Parlament führt ganz sicher zu keiner Beschneidung der Rechte von Minderheiten und ganz bestimmt nicht zu einer Kriminalisierung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Grazie. Presidente, chiedo altrettanta clemenza nei tempi, qualora sforassi e spero di non farlo, di come lei ha appena usato nei confronti

del collega che mi ha preceduto. Presidente, eventualmente chiedo alla sua notoria parcondicio che altrettanta clemenza sia garantita, nei tempi, a chi le si rivolge...

**PRESIDENTE:** Ha già perso un minuto!

**MORANDINI:** Non si preoccupi, lo recupero velocemente.

Presidente, ho ascoltato con molta attenzione questo dibattito, perché al di là di una serie di interventi che addirittura ci hanno indicato come fossimo fuori tema, vorrei che restasse agli atti davvero quanto qualcuno ha detto, in particolare dell'opposizione, perché spero non si avverino certe applicazioni che oggi, alla luce delle norme, possono avverarsi e che nel prosieguo in sostanza ci sia una riscrittura di varie norme.

Vorrei rivolgermi in particolare ai colleghi Unterberger e Viganò, per far presente un paio di cose, faccio riferimento al giudice naturale che, secondo me, è una garanzia profonda del testo costituzionale italiano e quindi non ritengo pleonastico il richiamo che ha fatto nel nuovo dispositivo il collega Leitner e la collega dello stesso gruppo, perché si capisca in sostanza che cosa vuol dire questo. Allora questo vuol dire che nessuno potrebbe – dico potrebbe perché ahimè questo è messo in dubbio – essere giudicato in un luogo diverso da quello in cui ha commesso il reato. Questo ha una sua motivazione più che evidente, più che naturale, perché evidentemente lì si trovano le prove del commesso delitto, lì si trovano i testimoni, lì vi sono le condizioni individuali e sociali in cui il reato è maturato. Quindi è importantissimo per il magistrato avere questi elementi, proprio per valutare appieno, perché giudicare una persona è qualcosa che fa tremare i polsi, quindi bisogna avere il massimo della valutazione e dell'obiettività.

Il fatto di togliere questo giudice naturale precostituito per legge, mi riferisco alla norma della decisione europea che se non valesse – spero che non valga – per l'Italia, vale per tante altre nazioni nei cui confronti si applica l'euromandato. Quindi, siccome siamo cittadini d'Europa, se intervengo, io intervengo anche a tutela dei diritti individuali di libertà e del giusto processo anche degli altri cittadini, non solo italiani.

Questo vuol dire impedire l'accertamento della verità, vuol dire decontestualizzare il reato, vuol dire soffocare le possibilità difensive dell'imputato.

Per quanto riguarda il "può", a cui faceva riferimento il cons. Viganò, è vero che c'è scritto "può", c'è scritto che è possibile rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo, il "può" vuol significare che esso, in linea di massima, è valido ed efficace in tutta l'area comunitaria. Faccio presente che, a questo proposito, il mandato di arresto rischia di risolversi in una semplice consegna dell'accusato, in quanto deve avvenire anche se nei confronti dell'accusato non esiste la minima prova.

Qui faccio un altro riferimento, con riferimento a chi almeno ha letto la decisione europea. La modulistica che è legata alla decisione europea non prevede che siano indicati gli elementi di colpevolezza e quindi da questo punto di vista non dà alcuno spazio alla tutela dell'imputato, è sufficiente che il pubblico ministero, il giudice indichino i fatti giustificanti la richiesta di consegna

dell'accusato ed in assenza di motivazione, evidentemente qui violando l'art. 13 della Costituzione, perché richiede una adeguata motivazione, tanto più di questi provvedimenti, la persona interessata e richiesta dal giudice straniero viene consegnata.

Allora l'extradizione è qualcosa di molto diverso dalla consegna, perché se è vero che in qualche caso particolare farebbe comodo non passare per le forche caudine dell'extradizione, qualcuno ha ricordato oggi qualche personaggio, è anche vero però che in linea generale togliere le garanzie dell'extradizione e limitarsi ad una sola consegna viola totalmente i minimi diritti di ciascun cittadino, perché mentre l'extradizione comporta la necessità per lo Stato che richiede alla persona di motivare le proprie pretese, per lo Stato richiesto di controllare la fondatezza delle prove su cui si basano le accuse mosse all'interessato; la seconda, cioè la consegna, - Viganò parlava di cooperazione fra i vari Stati europei - viene effettuata senza compiere questi essenziali controlli.

Da questo punto di vista vi rappresento che non è difficile che una fattispecie di questo tipo si traduca in una vera e propria deportazione. Mi spiego. Pensate ad un cittadino italiano o di altro paese europeo, prelevato e trasportato in qualche carcere di un paese straniero di cui ignora totalmente la lingua, dove non conosce nessuno e nessuno sa chi egli sia e si preoccupa del suo destino. Le sole difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi sarebbero sufficienti a precludergli normalmente ogni speranza di difesa. Questo cittadino arrestato, anche se nel suo paese fosse il primo dei penalisti, nulla saprebbe delle leggi del paese nelle cui carceri è detenuto, presto dimenticato anche nella sua lontana patria, rischierebbe di scomparire nell'ignoto.

Allora da questo punto di vista, questo è violare sistematicamente l'art. 24, secondo comma della Costituzione, per il quale la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e l'intero art. 111 della Costituzione, recentemente riformato, proprio all'insegna del giusto processo.

Penso che la sola prospettiva di essere sottoposto a questi rischi, dovrebbe quanto meno far riflettere...

**PRESIDENTE:** ...faccio presente che abbiamo passato le pari opportunità!

**MORANDINI:** Chiudo, Presidente e dichiaro il voto positivo al Voto. Fra l'altro è importante quanto diceva prima il collega Leitner e cioè che se ne parli di questo istituto, perché sta passando sotto silenzio, perché alcuni burocrati, a livello europeo, sostenuti da qualche politico europeo, stanno portando avanti all'insaputa di gran parte della Comunità europea dei popoli e questo è fortemente grave.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. de Eccher. Ne ha facoltà.

**de ECCHER:** In via preliminare sottolineo come la formulazione, che è stata proposta con l'emendamento, risulti, di fatto, più chiara, più precisa e più esaustiva. Viene così chiarito un principio che peraltro il Governo italiano aveva più volte sottolineato. Voglio ricordare come l'Italia si sia mossa su questo

terreno, con il massimo dell'equilibrio, della consapevolezza e della responsabilità.

Il Presidente del Consiglio, in una situazione personale oggettivamente difficile, perché trattando di queste questioni poteva essere criticato per interessi di tipo personale e sappiamo che su questo piano le accuse sono state mosse da più parti, ebbene ha avuto il coraggio di stabilire un accordo che altre nazioni non hanno richiesto, con l'allora Presidente di turno del Consiglio europeo Verhofstadt, un accordo che comprende questi passaggi:

L'Italia accetta il mandato di cattura europeo definito dal Consiglio dei Ministri e della giustizia ed affari interni del 6 dicembre 2001.

Al momento dell'adozione della decisione quadro il Consiglio prenderà atto della dichiarazione seguente dell'Italia relativa all'articolo 26: *"Per dare esecuzione alla decisione quadro sul mandato di cattura europeo, il Governo Italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la decisione quadro stessa compatibile con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei, nel rispetto dei principi costituzionali"*.

Quindi richiamare la Costituzione non è errato, perché anche la costituzione può essere modificata in alcune parti. Quindi mantenere quelle garanzie, quei vincoli che la Costituzione italiana su questo piano prevede, credo sia estremamente utile.

Per quanto riguarda poi le figure di reato, è stato posto giustamente l'accento sulla diciassettesima, quella relativa alla xenofobia ed al razzismo. Tenete conto che con 32 tipologie generiche di reato si comprende tutto quello che può essere ipotizzato dal punto di vista normativo, quindi obiettivamente sono 32 tipologie che mi pare, è stato calcolato, si possono trasferire in cinquemila articoli. Quindi anche il fatto di avere genericamente individuato queste forme di reato, credo non sia corretto, si rientra in quella logica di dire: rimanendo nel generico si consente poi al giudice di turno di applicare le regole con il massimo della discrezione e nel quadro della magistratura, che purtroppo conosciamo, dare troppa discrezionalità è oggettivamente un rischio.

C'è poi quel riferimento che è stato letto dal cons. Bondi, relativo alla SVP, all'Union Valdotaïne ed al Partito Autonomista Trentino, in realtà c'era anche il riferimento al movimento separatista siciliano ed a quello sardo. Non può essere decontestualizzato questo passaggio, perché vi è prima tutta una spiegazione sul significato di xenofobia e nell'ambito di questa spiegazione emerge anche la sensibilità personale del dott. Agnoli che da cattolico ribadisce: il genere umano è unitario, perché discende da due unici progenitori Adamo ed Eva. Quindi sicuramente le sue posizioni sono tutt'altro che razziste.

Altre sono le sue preoccupazioni e cita un esempio di una cittadina francese, una vedova in disagiate condizioni economiche, tra l'altro con un figlio minorato a carico, che volendo integrare la propria pensione ha messo un annuncio sul giornale per affittare una stanza del suo appartamento ed ha precisato che voleva affittare quella stanza ad un cittadino francese e cristiano. Ebbene, è stata condannata dalla legge francese per questa pubblicazione.

Non è che in Italia la situazione sia diversa, noi abbiamo la legge Mancino, probabilmente pochi la conoscono, anche perché non è stata applicata che in singoli casi, però la legge Mancino, presa alla lettera, consente di perseguire il soggetto che dovesse dire all'esterno: non ho piacere che mio figlio sposi un'islamica. E' sufficiente un'affermazione di questo genere per rientrare nelle tipologie di reato previste dalla legge Mancino, per discriminazione di tipo religioso. Ma se io dicessi: non ho piacere che mio figlio sposi una marocchina, è un tipo di discriminazione di tipo razziale ed anche in questo caso, per questa semplice affermazione di pensiero io potrei essere perseguito.

Quindi non è che in Italia viviamo in una situazione felice, al di là di quelle che sono le possibilità che esistono sul piano europeo, anche sul piano italiano i problemi ci sono.

Comunque, a mio giudizio, approvare questa formulazione di Voto significa difendere la nostra libertà individuale. Lo dico io che personalmente ho subito le conseguenze proprio per una contestazione, per un reato di tipo ideologico che, guarda caso, era conseguenza delle norme transitorie che accompagnavano proprio la Costituzione. Quindi credo su questo piano di essere legittimato, anche per sensibilità personale, ad esprimere una diffidenza, rispetto ad un mandato di cattura europeo, che effettivamente mette a repentaglio la nostra libertà individuale. Grazie.

#### **Vizepräsident Denicolò übernimmt den Vorsitz Assume la Presidenza il Vicepresidente Denicolò**

**PRÄSIDENT:** Danke! Das Wort zur Stimmabgabeerklärung hat der Abg. Andreotti.

**ANDREOTTI:** Grazie, Presidente. Molto rapidamente, volevo portare alcuni esempi che mi sono stati indotti dagli interventi dei colleghi.

Il primo riguarda proprio il Partito Autonomista Trentino Tirolese che nel lontano 1988, albori della questione dell'immigrazione anche nelle nostre terre, durante la fiera di S. Giuseppe ebbe a distribuire un volantino verde con la scritta: *Extracomunitari? No, grazie*. Per quel volantino fu rinviata a giudizio tutta la dirigenza del Partito Autonomista Trentino Tirolese e ci potemmo difendere davanti al pretore Pascucci di Trento, venendo completamente assolti. Se invece di essere rinviati a giudizio dal giudice naturale preconstituito per legge fossimo stati rinviati a giudizio da un giudice greco o svedese o danese o spagnolo o portoghese, eccetera, mi domando con quali mezzi, con quali possibilità e quali argomentazioni avremmo avuto la possibilità di portare davanti a quei giudici. Ovviamente sul piano teorico tutte le stesse, ma sul piano pratico è tutt'altra cosa potersi difendere nel luogo, nel contesto, conoscendo la lingua, avendo sottomano la situazione di fatto, le circostanze e quant'altro che non dover impostare una propria difesa lontani dal luogo, dalla patria, in un paese che parla una lingua diversa, con un sistema giuridico completamente diverso dal nostro.

Il secondo esempio viene proprio dalle dichiarazioni del capogruppo della SVP Lamprecht, il quale, tra le alcune motivazioni per le quali ha detto di

votare contro questo Voto, ha anche detto, con una certa soddisfazione, che comunque il mandato di cattura europeo partirà a far data dal 2002 e quindi i combattenti per la libertà altoatesina, che si trovano tuttora all'estero, sono totalmente garantiti e non corrono alcun pericolo di incorrere nelle ire di qualche giudice italiano o trentino che voglia chiedere l'estradizione di questi combattenti per la libertà sudtirolese o altoatesina.

Condivido quanto dice il cons. Lamprecht, però vorrei ricordargli che situazioni, quali quelle del Sudtirolo degli anni '60, chi dice che non possano ripetersi in Europa anche negli anni 2000, 2005, 2010, 2020? Pensiamo all'Irlanda, pensiamo alla Spagna, pensiamo ai Paesi Baschi e quant'altro e non è escluso che questi episodi possano ripetersi in qualche parte d'Europa e quindi non dobbiamo pensare solo a noi stessi nel nostro piccolo.

Ultimissima considerazione. Ho letto entrambi i libri di Oriana Fallaci, sia quello editato all'indomani dell'11 settembre, sia quello uscito nelle librerie pochi mesi or sono.

Credo che nel momento in cui il mandato di arresto europeo divenisse effettivo, il primo arrestato eccellente sarebbe Oriana Fallaci e di questo me ne dispiacerebbe, oltretutto Oriana Fallaci vive in America, mi dice giustamente il collega de Eccher, quindi buon per lei che non verrà arrestata, ma solo per quello. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Der Abg. Pius Leitner hat das Wort zur Stimmabgabeerklärung.

**LEITNER:** Danke, Herr Präsident! Ich möchte die Zeit für die Stimmabgabeerklärung unserer Fraktion eigentlich nur dazu nützen, um mich für die Diskussion zu bedanken, die zu diesem Thema stattgefunden hat und ich glaube, dass es sicherlich nützlich war, über dieses Thema zu reden, auch wenn ich weiß, dass der Regionalrat natürlich keine Zuständigkeit in der Sache selber hat. Aber ich bin einfach der Meinung, als europäischer Bürger, der ich mich schon fühle, dass wir verpflichtet sind, an der Basis über Dinge zu reden, die sonst so klammheimlich durchgehen. Kollege Lamprecht, ich halte nichts davon, wie Du gesagt hast, dass Italien hier in Verzug ist und das endlich ratifizieren soll. Man hat ein Versprechen gegeben und das ist auch einzuhalten. Natürlich sind Versprechen einzuhalten. Aber man kann nicht immer nach oben delegieren und sagen, ihr werdet das schon machen. Wir haben zugesagt und die unten haben nichts mehr zu sagen? So ist es nicht zu verstehen und ich muss mich nochmals gegen den Vorwurf wehren, wir wären hier fast antieuropäisch. Der Kollege Lamprecht weiß genau, dass die Freiheitlichen im Landtag einen Beschlussantrag eingebracht haben, wo wir natürlich auch nicht zuständig sind, um eine bessere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Terrorismus herbeizuführen. Es geht niemand her, verteidigt den Terrorismus oder will Terroristen schützen. Hier wird einfach versucht, Dinge zu vermischen. Es geht darum, dass in Europa eine Rechtsordnung herrscht, dass sich der Bürger sicher fühlt, dass die individuellen Rechte auch gewahrt bleiben, auch nach der Einführung eines europäischen Haftbefehls. Und dieser Haftbefehl birgt einige Gefahren, auf die wir hingewiesen haben. Wenn jetzt im Zuge der Ratifizierung im Parlament Spitzen herausgenommen

werden, Verbesserungen eingeführt werden, dann soll es uns recht sein. Aber ich denke, mit dem Abänderungsantrag, den wir eingereicht haben, kann man, wenn man will, zustimmen. Allen Kolleginnen und Kollegen ein herzliches Vergeltsgott für das Mitdiskutieren aus den unterschiedlichen Perspektiven. Ich denke, dass auch eine Reihe von Detailfragen hier aufgeworfen und geklärt worden sind – andere nicht, dass es aber insgesamt eine nützliche Diskussion auch für die Bevölkerung war.

### **Assume la Presidenza il Presidente Magnani Präsident Magnani übernimmt den Vorsitz**

**PRESIDENTE:** Se non ci sono interventi, pongo in votazione il Voto come emendato dai presentatori.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 16 voti favorevoli, 2 voti di astensione e tutti gli altri contrari, il Voto è respinto.

Ha chiesto di intervenire il cons. Lamprecht. Ne ha facoltà.

**LAMPRECHT:** Danke Herr Präsident, zum Fortgang der Arbeiten. Als nächster Punkt auf der Tagesordnung des Regionalrates steht ein Begehrensantrag, der eine Reform der Regelung der Leibrenten zum Inhalt hat und wir sind derzeit in einer Phase, wo sehr viele Gesetzentwürfe vorliegen, in Erarbeitung sind, auch vom Regionalratspräsidium, wo die einzelnen Gruppierungen, Fraktionen, Mehrheit und Opposition ihre Vorschläge zum Teil bereits hinterlegt haben. Acht Gesetzentwürfe sind bereits vorgelegt. Ich glaube, dass in dieser Phase jetzt die Behandlung der Gesetzentwürfe ansteht und dass wir jetzt nicht einen Beschlussantrag behandeln sollten.

Deshalb ersuche ich Sie, die Sitzung für heute zu schließen, dass die Arbeit in der Kommission – so wie auch die Gruppensprecher vereinbart haben -, angegangen wird und dass die heutige Sitzung jetzt geschlossen wird.

**PRESIDENTE:** Sulla proposta possono intervenire due consiglieri a favore e due contro.

Ha chiesto di intervenire il cons. Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** Presidente, naturalmente intervengo contro la proposta del capogruppo della SVP. Questa proposta di mozione, che era già stata presentata dal sottoscritto ed altri colleghi nella scorsa legislatura e ripresentata in questa, evidentemente cade, senza volontà di chi l'ha presentata, in un momento in cui è all'attenzione questa materia, che vorrei peraltro liberare da tutta una serie di atteggiamenti demagogici che l'hanno accompagnata per certi aspetti.

Personalmente ritengo che il fatto che cada in questo momento non possa che contribuire ad arricchire il dibattito, che spero sereno ed il più possibile obiettivo, su un tema importante. Naturalmente nel rispetto delle posizioni anche diverse, ritengo che proprio in questo momento il Consiglio regionale dovrebbe dare un segnale su questo versante e quindi, a maggior ragione, penso che il momento sia propizio per questo tipo di discussione, che, fra l'altro, prevede lo sganciamento del meccanismo dell'automatismo, che è

scritto nella mozione e la necessità di rivedere il sistema dei vitalizi, così come in sostanza è a tutt'oggi.

Presidente, faccio anche presente che una discussione di questo genere, secondo me, avvalorerebbe anche il ruolo della Regione, perché non è da ieri che qualcuno tenta di sottrarre pure questa competenza all'ente Regione. Per quanto mi riguarda invece - l'ho esplicitato stamani nel confronto con i sindacati, lo ribadisco in questa sede - sono fermamente convinto, non solo per ragioni politiche, ma anche per ragioni giuridiche, che questa è una competenza che deve restare in capo alla Regione. Prima di tutto perché è ora di finirla di espropriare, mano a mano, la Regione di una serie di competenze, anche quelle che si pensava non sarebbero mai state toccate, vedasi le competenze ordinamentali di cui pare si voglia addirittura limitare l'intervento regionale ai soli principi, lasciando alle Province la legislazione di dettaglio ed anche per ragioni politiche - ripeto - perché davvero se si toglie anche questo tipo di competenza alla Regione, che cosa resta fra l'altro, tutto il versante dei vitalizi, vorrei che mi spiegassero i colleghi che invece hanno un'opinione diversa dalla mia, come si farebbero a disciplinare - penso ai vitalizi di colleghi che sono ex consiglieri - con norma di rango provinciale.

Per tutte queste ragioni sono dell'idea che vada discussa oggi questa proposta di mozione e che resti in capo alla Regione la relativa competenza, sia su questo versante, sia tanto più sul versante squisitamente legislativo.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Divina. Ne ha facoltà. Interviene pro o contro?

**DIVINA:** Contro, Presidente, chiaramente. Volevo lanciare una specie di appello al capogruppo della SVP, che ha chiesto la sospensione di questo punto, di ripensare il contenuto di questa proposta. Collega Lamprecht, a parte il concitato momento che vive più Trento che non Bolzano, ma che però vi fa vivere forse momenti che voi vorreste dedicare ad altre questioni, la mattinata altrettanto concitata, dove gruppi di pressione vogliono arrivare a tempi brevi a vedere una riforma del nostro sistema di indennità e vitalizi, considerato che abbiamo otto testi, per cui immaginiamo le sfumature, le differenziazioni larghe, minime, eccetera, un testo come questo che potremmo discutere in brevissimo tempo, non fa che sgrossare il termine della materia, tutto sommato.

Parliamo di nuovo regolamento d'aula e l'introduzione del voto per principi, questo sarebbe la prima esperienza di voto per principi, perché se decidiamo di rivedere l'istituto dei vitalizi, chi non è d'accordo dice di no, se passasse bisogna rivedere l'istituto, se l'istituto del vitalizio e delle indennità vanno ripensati nel senso dello sganciamento dall'automatismo o è sì o è no.

Praticamente qua faremo una strada che arriveremo in aula con la determinazione, comunque con una volontà che consentirà alla commissione, che deve ricostruire un collage di otto singole proposte molto diverse tra loro, sostanzialmente un testo che è in linea; per cui dico che questa ora e mezza sarebbe molto proficua se dessimo la grossa al lavoro che poi i vari organismi dovranno affrontare.

Quindi il sottoscritto ritiene di non approvare la proposta di chiudere i lavori oggi, ma di mettere a frutto quest'ora e mezza che potrebbe far risparmiare tante giornate di lavoro in seguito.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Pöder. Ne ha facoltà.

**PÖDER:** Eigentlich dagegen, aber dann wieder dafür, sonst könnte ich ja nicht reden.

Im Prinzip dafür auch deshalb, weil ich wirklich der Meinung bin, dass es nicht Angelegenheit des Regionalrates ist. Im Rahmen des Autonomiestatuts – und ich bitte das zu überprüfen, bevor wir hier im Regionalrat darüber diskutieren oder auch Regionalgesetze behandeln – glaube ich, dass der Regionalrat seit der Genehmigung der letzten Autonomiestatutreform überhaupt keine Zuständigkeit mehr für Gehälter, Amtsentschädigungen und alles, was damit zusammenhängt, hat, denn das Autonomiestatut schreibt vor, dass die Landtage sich Landtagswahlgesetze geben. Diese Materie ist ganz klar, nicht delegiert, sondern übertragen worden an die jeweiligen Landtage. Die Frage der Amtsentschädigung ist eine daraus resultierende Problematik, zwar nicht unmittelbar Bestandteil eines Landtagswahlgesetzes, könnte es aber auch sein. Die Frage der Amtsentschädigung könnte auch Bestandteil einer Wahlgesetzgebung sein, muss es aber nicht. Ich denke da zum Beispiel an die Gemeinden, wo wir ein Gemeindewahlgesetz und eine Gemeindeordnung haben, allerdings zwei zusammenhängende, untrennbar miteinander verbundene Gesetze. Im Prinzip ist es also so, dass mit dem Landtagswahlgesetz die Materie Wahlen und alle Dinge, die sich aus diesen Wahlen ergeben, beschlossen und geregelt werden müssen. Der Südtiroler Landtag müsste oder sollte ein Landtagswahlgesetz irgendwann einmal beschließen und ich denke doch, dass in der Folge auf jeden Fall der Landtag auch alle anderen Dinge, die damit zusammenhängen, regeln kann oder soll. Ich denke, dass der Regionalrat in keinem Fall ein Gesetz beschließen darf, das die Amtsentschädigung der Landtagsabgeordneten betrifft, denn wir sind in erster Linie Landtagsabgeordnete und sind dann noch zusätzlich Abgeordnete des Regionalrates. Der Regionalrat kann gegebenenfalls über die zusätzlichen Zuwendungen, die denjenigen Abgeordneten der Landtages zustehen, die Funktionen im Regionalrat übernehmen, Präsidium, Regionalausschuss und dergleichen befinden. Aber alles, was mit den Amtsentschädigungen für die Landtagsabgeordneten zusammenhängt, muss von den Landtagen beschlossen werden und darf in keinem Fall vom Regionalrat beschlossen werden. Ich warne davor, hier eine Diskussion über Gesetzentwürfe oder gar in die Gesetzgebung einzutreten, denn das ist nicht – ich wiederhole es noch einmal – auch laut Autonomiestatut Zuständigkeit des Regionalrates.

**PRESIDENTE:** Ha chiesto di intervenire il cons. Molinari. Ne ha facoltà.

**MOLINARI:** Sono favorevole alla sospensione, più che altro perché ritengo la mozione priva di significato, giacché sono numerosi, come qui ricordato dal collega proponente la sospensione, i disegni di legge depositati in

commissione. Semmai l'occasione mi è propizia per fortemente protestare per la mancata convocazione della commissione regionale, come era stato garantito - è a verbale - dal collega Presidente della medesima nell'ultima riunione.

Ancora una volta sono compressi i diritti dei singoli consiglieri, che hanno legittimamente proposto i disegni di legge in merito e che vengono più che snobbati nel loro agire.

Quando rispetteremo forme, regole e tempi, signor Presidente?

**PRESIDENTE:** Grazie. Pongo in votazione la proposta per la chiusura dei lavori. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Con 6 voti contrari e tutti gli altri favorevoli, la proposta di chiudere i lavori è approvata.

Comunico che la prossima sessione di luglio il Consiglio regionale sarà convocato a Trento ed il giorno 5 luglio, ad ore 18.00, verrà presentata l'aula ristrutturata, comunque verrà fatto pervenire l'invito a ciascun consigliere. Grazie.

La seduta è tolta.

*(ore 16.45)*

<b>INDICE</b>	<b>INHALTSANGABE</b>
<p><b>NOMINA</b> di due consiglieri regionali per il Comitato consultivo in materia di aiuti umanitari (art. 4 L.R. n. 11/1993)</p> <p style="text-align: right;">pag. 2</p>	<p><b>ERNENNUNG</b> von Regionalratsabgeordneten in den Beratungsausschuss für die humanitäre Hilfe (Art. 4 Rg. Nr. 11/1993)</p> <p style="text-align: right;">Seite 2</p>
<p><b>VOTO n. 1</b>, presentato dai consiglieri regionali Leitner, Mair, Klotz, Pöder e Seppi, concernente la proposta di decisione-quadro sul mandato di arresto europeo</p> <p style="text-align: right;">pag. 5</p>	<p><b>BEGEHRENSANTRAG Nr. 1</b>, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Leitner, Mair, Klotz, Pöder und Seppi, betreffend die Rahmenentscheidung über den europäischen Haftbefehl</p> <p style="text-align: right;">Seite 5</p>
<p><b>INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE</b></p> <p style="text-align: right;">pag. 44</p>	<p><b>ANFRAGEN UND INTERPELLATIONEN</b></p> <p style="text-align: right;">Seite 44</p>

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI  
VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>LAMPRECHT Seppi</b> (SVP – SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	pag.	3-4-33-40
<b>de ECCHER Cristiano</b> (ALLEANZA NAZIONALE)	"	3-9-36
<b>HOLZMANN Giorgio</b> (ALLEANZA NAZIONALE)	"	3-4-5
<b>CARLI Marcello</b> (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	4-29
<b>LEITNER Pius</b> (DIE FREIHEITLICHEN)	"	5-6-25-31-39
<b>MORANDINI Pino</b> (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	12-34-40
<b>DIVINA Sergio</b> (LEGA NORD - TRENTINO - PADANIA)	"	15-32-41
<b>UNTERBERGER Juliane</b> (SVP - SÜDTIROLER VOLKSPARTEI)	"	17-30
<b>VIGANÒ Giorgio</b> (CIVICA MARGHERITA)	"	19
<b>VIOLA Walter</b> (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	21
<b>ANDREOTTI Carlo</b> (MISTO)	"	23-38
<b>GIOVANAZZI Nerio</b> (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	26
<b>BONDI Mauro</b> (SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO)	"	27
<b>CATALANO Agostino</b> (MISTO)	"	28

<b>KLOTZ Eva</b> (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	31
<b>PÖDER Andreas</b> (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	42
<b>MOLINARI Claudio</b> (CIVICA MARGHERITA)	"	42